

tuazione di fatto voluta da chi ha violato la legge, ratificando per il pregresso quei mutui che fino al 30 dicembre 2000 erano, anche per il comune sentire della collettività, a tutti gli effetti usurari.

Tanto più se si considera che: 1) negli anni precedenti al 1996 le banche hanno tratto notevoli vantaggi dai c.d. mutui a medio e lungo termine a tasso fisso stipulati quando, con la crisi degli anni settanta, il costo del denaro era massimo per poi calare ai tassi fisiologici degli anni novanta; 2) le banche hanno ed avevano tutti i mezzi e le professionalità per prevedere, unitamente alla dinamica per nulla eccezionale del costo del denaro, la suddetta evoluzione in senso usurario degli interessi convenzionali; tanto più quando questi ultimi, nonostante la l. 108/96 e l'iniziale discesa del costo del denaro, continuavano a rasentare la soglia d'usura prevista per legge; 3) le stesse banche, anche dopo l'entrata in vigore della l. 108/96 e il superamento della soglia d'usura, ben potevano rinegoziare i contratti di mutuo e riportarne gli effetti nei limiti di legge, consentendo gli enormi margini di guadagno derivanti dal diminuito costo del denaro, di cui le banche sempre si giovano (anche estinguendo anticipatamente o rinegoziando i mutui passivi da esse eventualmente contratti a loro volta con la Banca d'Italia); 4) la forza economica e la sopravvivenza delle banche italiane, nonostante il grido di dolore ed il catastrofismo dei banchieri, di certo non può dirsi pregiudicata dall'eventuale obbligo di restituzione di ciò che malamente è stato tolto in dispregio della normativa sulla quale è intervenuta l'imputata norma.

I

TRIBUNALE DI LECCE; sentenza 24 febbraio 2001; Giud. DE BARTOLOMEIS; Banca del Salento (Avv. PEDRETTI, FALLETTI, FEDELE) c. Restaino (Avv. PORCACCHIA, RUSSO).

Competenza civile — Territorio — Diffamazione — «Newsgroup» — «Forum commissi delicti» — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 19, 20).

Nel caso di diffamazione compiuta in Internet, mediante la partecipazione ad un newsgroup, il forum commissi delicti è quello del luogo dove si trova il server sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni diffamanti, salvo che manchino prove certe riguardo all'ubicazione del server, nel qual caso la competenza va radicata presso il foro del luogo di residenza del danneggiante. (1)

(1-3) Le pronunce in epigrafe affrontano un problema di primaria importanza tra quelli sollevati dall'incrocio tra nuove tecnologie e diritto. Il dubbio concerne l'individuazione del giudice territorialmente competente, in alternativa a quello del foro generale stabilito dagli art. 18 e 19 c.p.c., in caso di fatto illecito realizzato per mezzo di Internet.

Sul punto non si riscontra omogeneità di orientamenti nella giurisprudenza di merito sinora investita della spinosa questione. Gli odierni provvedimenti dei Tribunali di Verona e Lecce ritengono improponibile un'interpretazione del criterio del *locus commissi delicti* da cui risulti la competenza del giudice del luogo in cui l'attore afferma di aver subito il danno, perché — posta la possibilità di accedere ad Internet da ogni parte d'Italia — in tal modo si finirebbe per ammettere una competenza diffusa in violazione del principio di cui all'art. 25 Cost., a tenore del quale il giudice deve essere preconstituito. In altre occasioni la giurisprudenza si è espressa in modo opposto (così Trib. Cagliari, ord. 28 febbraio 2000, *Nuova giur. civ.*, 2000, I, 535, con nota di A. PALAZZOLO). Il Tribunale di Messina, nella pronuncia del 6 novembre 2000, assume una posizione ancora diversa affermando che gli effetti della con-

II

TRIBUNALE DI VERONA; ordinanza 18 dicembre 2000; Giud. D'ASCOLA; P.F.I. Promotion Franchising (Avv. SANTOSUOSSO) c. Soc. Initalia network e Soc. Planet service (Avv. ROSSELLO, CONSOLO).

Provvedimenti di urgenza — Competenza territoriale — Marchio — Utilizzazione quale «domain name» — Contraffazione — «Forum commissi delicti» (Cod. proc. civ., art. 19, 20; r.d. 21 giugno 1942 n. 929, testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, art. 56, 57).

Posto che nel caso di contraffazione del marchio a mezzo Internet, mediante l'utilizzazione indebita di un nome di dominio, il comportamento da reprimere non consiste nella disponibilità sulla rete del sito in cui si perpetra la violazione, ma nella predisposizione del sito stesso e nella sua gestione, va respinta, per incompetenza territoriale, la richiesta di provvedimento inibitorio proposta in un foro diverso da quello in cui tali attività sono compiute. (2)

III

TRIBUNALE DI MESSINA; ordinanza 6 novembre 2000; Giud. RUSSO; Soc. Affari Fisco-Finanza (Avv. BILLE) c. Soc. Marketing Research (Avv. MONTI, MILICIA).

Provvedimenti di urgenza — Competenza territoriale — Concorrenza sleale — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 20, 663 ter).

Concorrenza (disciplina della) — Concorrenza sleale — Diritto d'autore — Segni distintivi — «Domain name» — Testata giornalistica (Cod. civ., art. 2598; l. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 100, 102).

Poiché, ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c., competente per il provvedimento cautelare ante causam è il giudice che sarebbe competente a conoscere del merito, in caso di provvedimento di urgenza richiesto per concorrenza sleale, il foro alternativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve individuarsi nel luogo in cui si sono verificati gli atti lesivi oppure i conseguenti effetti sul mercato e dunque, in caso di illecito compiuto via Internet, innanzitutto laddove si svolge l'attività della società ricorrente. (3)

Posto che il nome di dominio è cosa diversa dalla testata di un giornale, sia per le sue caratteristiche intrinseche che funzionali, al conflitto tra un nome di dominio ed una testata giornalistica non si applica la normativa speciale in materia di protezione delle opere dell'ingegno, bensì, per essere en-

correnza sleale realizzata a mezzo Internet sono destinati a prodursi nell'ambito di attività dell'attore, cosicché il tribunale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è in primo luogo quello del posto geografico in cui detta attività è svolta. Una soluzione ulteriore è data da Trib. Napoli-Pozzuoli, ord. 14 giugno 2000, *Disciplina comm.*, 2001, 265, nella quale si individua come foro alternativo quello dove il convenuto svolge l'attività pregiudizievole consistente nella produzione di beni commercializzati, via Internet, con marchio illegittimo.

Fuori da tale dibattito, va notato come anche le decisioni del Tribunale di Lecce e del Tribunale di Verona, che pure si è detto essere ispirate dallo stesso principio — a tenore del quale, in relazione ad attività illecite realizzate in rete, per *locus commissi delicti* bisogna intendere il luogo in cui il fatto generatore di responsabilità è compiuto — giungono a conclusioni significativamente differenti. Mentre, infatti, l'ordinanza veronese ritiene competente il giudice del luogo in cui il sito viene gestito, che può anche essere diverso dal luogo in cui si trova il server del sito stesso, il Tribunale di Lecce individua il foro competente in relazione all'ubicazione geografica del server. Al di là di tale divergenza, in parte giustificata dalle diversità tra le due fattispecie, c'è un'ulteriore circostanza su cui le pronunce non concordano. Per il tribunale scaligero una presunzione relativa al luogo in cui il sito viene gestito basta a ritenere competente il giudice di quel foro; per quello salentino, al contrario, la mancanza di prove certe sull'ubicazione del server rende inoperante il criterio del *locus commissi delicti* al fine di individuare il giudice territorialmente competente.

Per gli opportuni approfondimenti, v. la nota di F. DI CIOMMO che segue.

trambi segni distintivi, la norma generale sulla concorrenza sleale. (4)

I

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato il 10 novembre 1999, la Banca del Salento conveniva dinanzi a questo tribunale Restaino Sandro, da Roma, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da un'assunta illiceità della pubblicazione sulla rete Internet di un

(4) L'ordinanza in epigrafe nega l'applicabilità della legge sul diritto d'autore nel caso di conflitto tra una testata giornalistica ed un nome a dominio registrato perché tra i due segni distintivi non vi sarebbe omogeneità. Nel contempo, il conflitto in parola è risolto alla luce dell'art. 2598 c.c. in quanto è considerato idoneo a generare responsabilità per concorrenza sleale.

Sulla natura giuridica dei nomi di dominio e sulla disciplina dei conflitti che possono riguardarli, il dibattito in dottrina e in giurisprudenza è aperto. Mentre, infatti, la prevalente giurisprudenza di merito, in caso di illecita utilizzazione di un segno distintivo altrui come nome di dominio, applica la normativa sui marchi e quella sulla concorrenza sleale, alcune pronunce hanno affermato che ai *domain names* sono applicabili esclusivamente le regole tecniche di *naming* (così Trib. Firenze-Empoli, ord. 23 novembre 2000, *Disciplina comm.*, 2001, 280; Trib. Firenze, ord. 29 giugno 2000, *Dir. informazione e informatica*, 2000, 675, con nota di P. SAMMARCO; cfr. Trib. Bari 24 luglio 1996, *Foro it.*, 1997, I, 2316, con nota di F. COSENTINO). Sul punto, tra gli altri, v. P. SPADA, «*Domain names*» e dominio dei nomi, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 713; G. TARIZZO, *L'applicabilità della disciplina sui marchi ai nomi di dominio: certezze e dubbi*, in *Dir. informazione e informatica*, 2000, 500; C. CERASANI, *Il conflitto tra «domain names» e marchi di impresa nella giurisprudenza italiana*, in *Dir. comm. internaz.*, 1999, 645. V. altresì le recenti riflessioni monografiche di P. VARI, *La natura giuridica dei nomi a dominio*, Padova (in corso di pubblicazione); G. ZICCARDI-P. VIETIELLO, *La tutela giuridica del nome di dominio*, Bologna, 2000; A. AMBROSINI, *La tutela del nome di dominio*, Napoli, 2000.

* * *

Dispute sui «domain names», fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del «locus commissi delicti».

1. - *Globalizzazione ed immediatezza: il diritto e le nuove dimensioni.* Le autostrade telematiche rappresentano mezzi di comunicazione dalle potenzialità divulgative enormi, capaci di moltiplicare vertiginosamente le possibilità di compiere attività dannose e gli effetti economici delle stesse (1). La diffusione, attraverso la «rete delle reti» (locuzione con cui si fa comunemente riferimento ad Internet), di immagini, testi scritti, filmati, materiali sonori e quant'altro (2), consente di raggiungere in pochi istanti milioni di persone collegate ad un terminale ed ubicate in ogni parte del mondo, il che rende irrilevanti i confini geografici e, di conseguenza, illimitate le potenzialità lesive della comunicazione realizzata per mezzo delle nuove tecnologie (3).

L'operatore che voglia sfruttare le recenti evoluzioni della telematica applicata può oggi entrare in contatto in tempo reale con altri utenti, così diventando parte di quella comunità, c.d. virtuale (in quanto perce-

messaggio relativo alla banca e definito dalla stessa diffamatario e denigratorio.

Nello stesso atto di citazione, la banca attrice chiedeva, in via preliminare, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, la riunione della presente causa con altra pendente tra le stesse parti innanzi a questo stesso giudice, n.r.g. 1544/98, nel corso della quale azione analoga alla presente era stata proposta dalla stessa banca in via riconvenzionale, la cui inammissibilità era stata eccepita dallo stesso attore e dichiarata alla prima udienza di comparizione.

Con comparsa di risposta depositata in data 6 dicembre 1999,

pita come non materiale), per cui la globalizzazione dei mercati, la multimedialità dell'informazione (giornalistica, culturale o commerciale che sia) e l'abbattimento dei tempi — che una volta erano una caratteristica della comunicazione (e dunque, a fortiori, della contrattazione) a distanza — sono tutt'altro che virtuali (nel senso filosofico della parola, per cui è virtuale tutto ciò che può avere in potenza, ma ancora non ha, realizzazione o manifestazione concreta) (4).

Tali caratteristiche del c.d. villaggio globale rendono particolarmente delicata e difficile l'operazione dell'interprete chiamato a fronteggiare un così nuovo fenomeno sociale, peraltro in continua evoluzione, avendo a disposizione regole giuridiche di stampo tradizionale che si giustificano soltanto in ragione di una concezione consolidata e millenaria — ma, oramai, in rete superata — di spazio e tempo. La sensazione è che, negli ambienti giuridici, non sia stata ancora diffusamente percepita la portata della rivoluzione in atto; della quale, al contrario, sarà il caso di prendere al più presto piena coscienza. Non è più possibile, infatti, nei manuali di diritto, spiegare la dimensione spazio-temporale senza rilevare come oggi esistano nuove categorie — globalità ed immediatezza, per l'appunto — con cui l'operatore si deve necessariamente confrontare (5).

Tra le numerose questioni giuridiche sollevate dal fenomeno Internet, le pronunce in epigrafe affrontano in particolare il problema relativo all'individuazione della competenza territoriale del giudice chiamato a pronunciarsi su un fatto illecito compiuto in rete. Considerazioni per molti versi analoghe concernono la risoluzione dei conflitti di giurisdizione o tra leggi nazionali potenzialmente applicabili.

2. - *Delocalizzazione del «web» e ricadute giuridiche.* L'accennata irrilevanza dei confini geografici, nonché l'impossibilità di individuare con esattezza ed immediatezza il luogo fisico dal quale un'informazione o un flusso di informazioni viene veicolato in rete, rendono la comunicazione effettuata a mezzo Internet priva di riferimenti fisici precisi (6). Ciò in quanto l'internauta mentre naviga, o si limita ad immettere materiali in rete, rimane nella sua stanza, nel suo ufficio, ovvero nel luogo pubblico dal quale accede alla rete; e tuttavia egli non è nemmeno in quel posto, considerato che tale attività è realizzata attraverso un sistema che si basa sull'immaterialità ed è dunque essa stessa non geograficamente localizzabile.

Come è stato notato, infatti, in Internet «il soggetto è flusso linguistico, parola testuale o segno grafico, un «essere là» che non è mai «là», ma

(4) La telematica, intesa come combinazione di «telecomunicazione» ed «informatica» (così V. FROSINI, *Telematica ed informatica giuridica*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1992, XLIV, 60), consente la trasmissione in tempo reale di materiali di diversa natura attraverso vari veicoli favorendo la comunicazione a distanza e rendendo necessaria l'emancipazione giuridica dalle vecchie concezioni spazio-temporali. Cfr. A. CERRI, *Telematica*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1998, XXX, nonché G. RICHERI, *Le autostrade dell'informazione*, in *Problemi dell'informazione*, 1995, 27.

(5) Tra gli altri, per alcune brevi considerazioni di analogo tenore, cfr. G. ALPA, «*New economy*» e libere professioni: il diritto privato e l'attività forense nell'era della rivoluzione digitale, in *Contratto e impr.*, 2000, 1175, il quale osserva che «come nell'antica tragedia greca, anche [nella *new economy*] si realizza — in forme affatto diverse — una unità di tempo, di luogo e di azione». Cfr. anche N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geodiritto*, Bari, 2001.

(6) La dottrina nordamericana che ha studiato il fenomeno della *denationalization* (tra l'altro, evidenziandone le differenze rispetto al fenomeno della internazionalizzazione) delle attività compiute su Internet, parla di *glocalization*, termine derivato dalla fusione delle parole *globalization* e *localization* e coniato da E. SOJA, *Afterword*, 48 *Stan. L. Rev.* 1420, 1427 (1996). Cfr. da ultimo, B. GROSSFELD, *Loss of Distance: Global Corporate Actors and Global Corporate Governance. Internet v. Geography*, 34 *Int'l Law* 223 (2000); Id., *Global accounting: Where Internet Meets Geography*, 48 *Am. J. Comp. L.* 261 (2000). Analoghe considerazioni in Germania sono svolte da C. MÜLLER-HENGSTENBERG, *Nationale und internationale Rechtsprobleme im Internet*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1996, 1777; A.F. KOCH, *Internet-Recht*, München, 1998, 28. Cfr. G. PASCUZZI, *Internet* (dir. priv.), voce del *Digesto civ.*, Torino, 2000, aggiornamento, 531.

(1) Per ragguagli sul punto, cfr., anche per gli autori citati, F. DI CIOMMO, *I profili di responsabilità del commercio elettronico*, in E.M. TRIPODI-F. SANTORO-S. MISSINEO (a cura di), *Manuale di commercio elettronico*, Milano, 2000, 485, spec. 499.

(2) Le potenzialità lesive della rete fanno leva anche sull'anonimato di cui gli internauti possono godere o, in alcuni casi, credono di poter godere. Cfr. F. DI CIOMMO, *Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del «provider»* (nota a App. Parigi 10 febbraio 1999), in *Danno e resp.*, 1999, 754; nonché, da ultimo, G.M. RICCIO, *Anonimato e responsabilità in Internet*, in *Dir. informazione e informatica*, 2000, 314. Va qui rilevato che nello scorso marzo, S. Rodotà, partecipando all'assemblea del Consiglio d'Europa a Parigi, ha ribadito che è giusto combattere l'emergente cybercriminalità, ma senza ricorrere a strumenti che violino i diritti democratici e la *privacy*. Sul difficile equilibrio tra libertà e controllo in Internet, v. anche C. FRIED, *Perfect Freedom or Perfect Control?*, 114 *Harv. L. Rev.* 606-638 (2000).

(3) Molti dei problemi giuridici posti dall'utilizzazione diffusa di Internet sono comuni anche ad altri strumenti di comunicazione che si avvalgono delle c.d. nuove tecnologie. Si pensi, per fare un esempio, agli emergenti sistemi UMTS che consentono di trasmettere e ricevere, attraverso un cellulare, servizi multimediali innovativi combinando l'uso delle componenti fisse, mobili e satellitari (sulle caratteristiche di tale nuova tecnologia, v. A. PERRAZZELLI, *I sistemi UMTS: quale regolamentazione?*, in *Dir. informazione e informatica*, 1999, 878).

il Restaino si costituiva in giudizio ed eccepiva — tra l'altro — l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce, nel merito contestava la domanda attorea sotto vari profili.

Nel corso del giudizio, alla prima udienza di comparizione, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni sulla eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto.

All'udienza del 4 luglio 2000 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle già formulate in citazione e in comparso di risposta e nei successivi scritti.

ovunque sono [...] accessibili le sue parole. L'estensione pratica del soggetto individuo, sociale, culturale o politica, è potenzialmente illimitata, mentre nello stesso tempo il suo centro di gravità resta virtualmente non identificabile e dunque del tutto imprevedibile» (7). La qual cosa significa, per il giurista, che l'individuazione del *locus* in cui il soggetto, responsabile del compimento di una certa attività illecita in Internet, si trovava al momento in cui i materiali oggetto della diffusione lesiva sono stati veicolati in rete, non basterà a ritenere di aver rintracciato il luogo in cui detta attività è compiuta ed ancor meno, come evidente, il luogo nel quale gli effetti dannosi della stessa si sono realizzati (8).

Già dalle brevi considerazioni sin qui svolte, è possibile percepire la portata delle questioni pratiche con le quali si deve confrontare l'interprete che, in casi di illecito compiuto via Internet, voglia determinare il foro territorialmente competente o, peggio, si trovi a dover risolvere problemi di giurisdizione, ovvero di individuazione della legge statale applicabile, attraverso le norme di diritto internazionale privato. Le difficoltà si moltiplicano se solo si pensa che non è possibile svolgere un'unica riflessione per tutte le ipotesi di responsabilità in quanto, come è facile intuire, la gamma di tipologie di illecito e di tecnologie utilizzabili genera importanti variazioni sul tema.

3. - *Violazione del marchio via Internet e competenza territoriale.* Tra le pratiche illecite che è possibile compiere in Internet con ricadute ed effetti dannosi notevolmente ampliati rispetto a quanto avviene se per realizzare lo stesso fatto ci si avvale di strumenti tradizionali (9), vi sono quelle rivolte ad eludere altrui diritti di privativa. In rete, infatti, sia per ragioni tecniche, sia per la carenza di norme adatte a disciplinare fenomeni di recente fioritura (10), risulta operazione semplice violare il *copyright* (11), ad esempio su brani musicali (12), ovvero appro-

(7) Così P. MATHIAS, *La Cité Internet*, Parigi, 1997, tradotto da U. PACIFICI NOIA e pubblicato in P. MATHIAS-G. PACIFICI-P. POZZI-G. SACCO, *La Polis Internet*, Milano, 2000, 27.

(8) «Per quanto ogni attività che si svolge sulle reti abbia senza dubbio una origine locale, essa esprime in verità la propria delocalizzazione e traduce una globalizzazione dell'esperienza umana che sembra ridisegnare i contorni della coesistenza civile in generale»: così MATHIAS, *op. cit.*, 27. Ciò crea, come si vedrà meglio più avanti, problemi di giurisdizione, applicazione di legge e competenza territoriale dei giudici. Cfr., tra gli altri, B.I. BOLAND-D. GWIN, *The Internet and Personal Jurisdiction under Constitution: In What State, Exactly, is the Internet Located?*, 44 *Bus. Bar J.* 16 (4) (2000). Così anche L. PICOTTI, *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, in *Dir. informazione e informatica*, 1999, 283.

(9) Sulle ricadute giuridiche di Internet, tra le monografie italiane più recenti di carattere generale, v. G. COMANDÉ-S. SICA, *Il commercio elettronico. Profili giuridici*, Torino, 2001; AA.VV., *Internet e diritto: problemi e soluzioni*, Bologna, 2001; G. CASSANO (a cura di), *Internet. Nuovi problemi e questioni controverse*, Milano, 2001; TRIPODI-SANTORO-MISSINEO (a cura di), *op. cit.*; S. NESPOR, *Internet e la legge*, Milano, 1999; C. e F. SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *Profili giuridici del commercio via Internet*, Milano, 1999; E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Milano, 1999; C. VACCA (a cura di), *Regole giuridiche ed evoluzione tecnologica*, Milano, 1999; P. VALENTE-F. ROCCATEGLIATA, *Internet. Aspetti giuridici e fiscali del commercio elettronico*, Roma, 1999; O. TORRANI-S. PARISE, *Internet e diritto*, 2^a ed., Milano, 1998; T. BALLARINO, *Internet nel mondo della legge*, Padova, 1998.

(10) Ma in proposito, cfr. la l. 18 agosto 2000 n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto di autore, *Le leggi*, 2000, I, 3070; nonché la recente direttiva del parlamento europeo e del consiglio, «sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società dell'informazione», approvata dal consiglio dei ministri dell'Unione europea il 9 aprile 2001 e consultabile il 20 aprile nel sito «www.europa.eu.int/». Negli Stati Uniti, per far fronte ai problemi di *copyright* esasperati dall'utilizzazione diffusa di Internet, nel 1998 è stato emanato il Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 17 U.S.C. §§ 1201-1205.

(11) Sulla questione, cfr., tra i tanti, M. RICOLFI, *A copyright for cyberspace? The european dilemmas*, in *Annali it. dir. autore*, 2000, 443; D.M. CENDALI-C.E. FORSSANDER-R.J. TURIELLO jr., *An overview of intellectual property issues relating to the Internet*, 32 *Intell. Prop. L.*

Concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, questo giudice riservava la decisione.

Motivi della decisione. — La rilevanza della eccezione di incompetenza prospettata in via pregiudiziale impone al giudice l'obbligo di accertare la fondatezza o meno di essa, allo scopo di verificare la possibilità di definire la lite, prescindendo da qualsiasi pronuncia in ordine alle specifiche richieste riguardanti il contenuto sostanziale della pretesa.

Orbene, la proposta eccezione di incompetenza territoriale è fondata e va accolta.

priarsi di segni distintivi da altri legittimamente detenuti (13). In particolare questo secondo profilo è stato negli ultimi anni, anche in Italia, al centro di un numero sempre crescente di vicende giudiziarie (14). A tal proposito occorre rapidamente chiarire che, sebbene non sia stato ancora definitivamente risolto il dubbio relativo all'applicazione ai nomi di dominio della normativa sui marchi e sulla concorrenza sleale (15), in questa sede si prescindere da tale incertezza (16).

Rev. 503-594 (2000); M. KANE, *Copyright and the Internet: the balance between protection and encouragement*, 22 *Jefferson. L. Rev.* 183 (2000); J.C. GINSBURG, *Copyright legislation for the «digital millennium»*, 23 *Colum.-VLA J.L. & Arts* 137-179 (1999); T. HARDY, *Copyright and the «new-use» technologies*, 23 *Nova L. Rev.* 659-705 (1999).

(12) Sulle problematiche, tecniche e giuridiche, sollevate dalla tutela delle opere musicali in rete, v. G. PASCUZZI, *Opere musicali su Internet: il formato MP3* (nota a Corte federale distrettuale Stati Uniti d'America, District of New York, 4 maggio 2000), in *Foro it.*, 2001, IV, 102. Cfr., oltre agli scritti ivi citati, B.D. JOLISH, *Scuttling the music pirate: protecting recordings in the age of the Internet*, 17 *Ent. & Sports Lawyer* 9 (1999); L. PICKERING-M.F. PAEZ, *Music on the Internet: how to minimize liability risks while benefitting from the music on the Internet*, 55 *Bus. Law* 409 (1999).

(13) Tra gli autori italiani che si sono occupati della problematica, oltre a quelli citati in altre note (in particolare alla nota 16), v., *ex multis*, P. SPADA, «Domain names» e dominio dei nomi, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 713; E. TOSI, *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra «domain grabbing», «linking», «framing» e «meta-tag»*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 168; A. PALAZZOLO-E.M. TRIPODI, *Privative industriali, nomi di dominio, concorrenza, pubblicità «on line»*, in TRIPODI-SANTORO-MISSINEO (a cura di), *op. cit.*, 321; A. PALAZZOLO, *Il «domain name»*, in *Nuova giur. civ.*, 2000, II, 167; Id., *Nomi di dominio e gestione dei siti destinati al commercio elettronico*, in *Disciplina comm.*, 2000, 15; E.M. TRIPODI, *Internet e «nomi di dominio»: le indicazioni della giurisprudenza italiana*, *ibid.*, 207; C. FIMIANI, *Marchi e nomi a dominio*, in *Dir. ind.*, 2000, 343; R. ROSSOTTO-D. SINDICO, *Marchi e nomi di dominio: possibili rimedi contro i pirati cibernetici*, *ibid.*, 132; G. CASSANO, «Cybersquatting», in *Dir. informazione e informatica*, 2001, 83; Id., *In tema di «domain names»*, *id.*, 2000, 494; T. TOSI, *La tutela della proprietà industriale*, in Tosi (a cura di), *op. cit.*, 175; A.M. GAMBINO, *Il caso dei «nomi a dominio»*, in *Le nuove «Res»*, in *Giur. sist. civ. e comm.* fondata da W. BIGIAVI, Torino, 1999; R. SCIAUDONE, *Domain names and trade mark protection on the Internet: the Italian experience*, 20 *Bus. L. Rev. (UK)* 133 (1999); M. AIMO, *Internet. «domain names» e diritti di proprietà intellettuale sui segni distintivi: le prime decisioni italiane*, in *Contratto e impr.-Europa*, 1998, 554; S. MAYR, *I «domain names» ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *Annali it. dir. autore*, 1996, 246.

(14) Per combattere il fenomeno dell'utilizzazione illecita di segni distintivi altrui come nomi di dominio si stanno escogitando varie strategie. Mentre si scrive, le agenzie di stampa riferiscono che il vicepresidente dell'ICANN, Louis Touton, il 22 marzo scorso avrebbe dichiarato, davanti ad una commissione del congresso americano, che le sette nuove estensioni di dominio approvate dall'ICANN — ed in funzione già dalla prossima estate — non porteranno ad un incremento del fenomeno del c.d. *cybersquatting*, in quanto i *registrars*, che saranno autorizzati ad offrire quei domini, verificheranno anche che non avvengano registrazioni «abusive». Sulla registrazione dei nomi a dominio, v. G. PASCUZZI, *Da IANA a ICANN: un nuovo regime per l'attribuzione dei nomi di dominio su Internet* (nota a Tribunal grande Instance Paris 23 marzo 1999), in *Foro it.*, 1999, IV, 415. Cfr. D. OSBORNE, *The ICANN decisions: what we have learned?*, 11 *Computer & L.* 32-37 (2000); Id., *Don't take my name in vain! ICANN dispute resolution policy and names of individuals*, 5 *Comm. Law* 127 (2000). Per una panoramica completa delle regole italiane di *namings* e sulla *authority* tricolore, v. il sito «www.nic.it/NA/».

(15) Mentre la giurisprudenza di merito dominante, in caso di illecita utilizzazione di un segno distintivo altrui come nome di dominio, applica la normativa sui marchi e quella sulla concorrenza sleale (così, di recente, Trib. Siracusa 23 marzo 2001, inedita ma consultabile all'indirizzo «www.studiocelentano.it»), e Trib. Parma 26 febbraio 2001, inedita), alcune pronunce hanno affermato che ai *domain names* sono applicabili esclusivamente le regole tecniche di *namings* (così Trib. Firenze-Empoli, ord. 23 novembre 2000, *Disciplina comm.*, 2001, 280; Trib. Firenze, ord. 29 giugno 2000, *Dir. informazione e informatica*, 2000,

il Restaino si costituiva in giudizio ed eccepeva — tra l'altro — l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce, nel merito contestava la domanda attorea sotto vari profili.

Nel corso del giudizio, alla prima udienza di comparizione, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni sulla eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto.

All'udienza del 4 luglio 2000 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle già formulate in citazione e in comparsa di risposta e nei successivi scritti.

ovunque sono [...] accessibili le sue parole, L'estensione pratica del soggetto individuo, sociale, culturale o politica, è potenzialmente illimitata, mentre nello stesso tempo il suo centro di gravità resta virtualmente non identificabile e dunque del tutto imprevedibile» (7). La qual cosa significa, per il giurista, che l'individuazione del *locus* in cui il soggetto, responsabile del compimento di una certa attività illecita in Internet, si trovava al momento in cui i materiali oggetto della diffusione lesiva sono stati veicolati in rete, non basterà a ritenere di aver rintracciato il luogo in cui detta attività è compiuta ed ancor meno, come evidente, il luogo nel quale gli effetti dannosi della stessa si sono realizzati (8).

Già dalle brevi considerazioni sin qui svolte, è possibile percepire la portata delle questioni pratiche con le quali si deve confrontare l'interprete che, in casi di illecito compiuto via Internet, voglia determinare il foro territorialmente competente o, peggio, si trovi a dover risolvere problemi di giurisdizione, ovvero di individuazione della legge statale applicabile, attraverso le norme di diritto internazionale privato. Le difficoltà si moltiplicano se solo si pensa che non è possibile svolgere un'unica riflessione per tutte le ipotesi di responsabilità in quanto, come è facile intuire, la gamma di tipologie di illecito e di tecnologie utilizzabili genera importanti variazioni sul tema.

3. - Violazione del marchio via Internet e competenza territoriale.

Tra le pratiche illecite che è possibile compiere in Internet con ricadute ed effetti dannosi notevolmente ampliati rispetto a quanto avviene se per realizzare lo stesso fatto ci si avvale di strumenti tradizionali (9), vi sono quelle rivolte ad eludere altrui diritti di privativa. In rete, infatti, sia per ragioni tecniche, sia per la carenza di norme adatte a disciplinare fenomeni di recente fioritura (10), risulta operazione semplice violare il *copyright* (11), ad esempio su brani musicali (12), ovvero appro-

(7) Così P. MATHIAS, *La Cité Internet*, Parigi, 1997, tradotto da U. PACIFICI NOJA e pubblicato in P. MATHIAS-G. PACIFICI-P. POZZI-G. SACCO, *La Polis Internet*, Milano, 2000, 27.

(8) «Per quanto ogni attività che si svolge sulle reti abbia senza dubbio una origine locale, essa esprime in verità la propria delocalizzazione e traduce una globalizzazione dell'esperienza umana che sembra ridisegnare i contorni della coesistenza civile in generale»: così MATHIAS, *op. cit.*, 27. Cfr. anche, come si vedrà meglio più avanti, problemi di giurisdizione, applicazione di legge e competenza territoriale dei giudici. Cfr., tra gli altri, B.I. BOLAND-D. GWIN, *The Internet and Personal Jurisdiction under Constitution: In What State, Exactly, is the Internet Located?*, 44 *Bus. Bar J.* 16 (4) (2000). Così anche L. PICOTTI, *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, in *Dir. informazione e informatica*, 1999, 283.

(9) Sulle ricadute giuridiche di Internet, tra le monografie italiane più recenti di carattere generale, v. G. COMANDÉ-S. SICA, *Il commercio elettronico. Profili giuridici*, Torino, 2001; AA.VV., *Internet e diritto: problemi e soluzioni*, Bologna, 2001; G. CASSANO (a cura di), *Internet. Nuovi problemi e questioni controverse*, Milano, 2001; TRIPODI-SANTORO-MISSINEO (a cura di), *op. cit.*; S. NESPOR, *Internet e la legge*, Milano, 1999; C. e F. SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *Profili giuridici del commercio via Internet*, Milano, 1999; E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Milano, 1999; C. VACCA (a cura di), *Regole giuridiche ed evoluzione tecnologica*, Milano, 1999; P. VALENTE-F. ROCCATEGLIATA, *Internet. Aspetti giuridici e fiscali del commercio elettronico*, Roma, 1999; O. TORRANI-S. PARISE, *Internet e diritto*, 2° ed., Milano, 1998; T. BALLARINO, *Internet nel mondo della legge*, Padova, 1998.

(10) Ma in proposito, cfr. la l. 18 agosto 2000 n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto di autore, *Le leggi*, 2000, I, 3070; nonché la recente direttiva del parlamento europeo e del consiglio, «sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società dell'informazione», approvata dal consiglio dei ministri dell'Unione europea il 9 aprile 2001 e consultabile il 20 aprile nel sito «www.europa.eu.int». Negli Stati Uniti, per far fronte ai problemi di *copyright* esasperati dall'utilizzazione diffusa di Internet, nel 1998 è stato emanato il Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 17 U.S.C. §§ 1201-1205.

(11) Sulla questione, cfr., tra i tanti, M. RICOLFI, *A copyright for cyberspace? The european dilemmas*, in *Annali it. dir. autore*, 2000, 443; D.M. CENDALI-C.E. FORSSANDER-R.J. TURIELLO JR., *An overview of intellectual property issues relating to the Internet*, 32 *Intell. Prop. L.*

Concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, questo giudice riservava la decisione.

Motivi della decisione. — La rilevanza della eccezione di incompetenza prospettata in via pregiudiziale impone al giudice l'obbligo di accertare la fondatezza o meno di essa, allo scopo di verificare la possibilità di definire la lite, prescindendo da qualsiasi pronuncia in ordine alle specifiche richieste riguardanti il contenuto sostanziale della pretesa.

Orbene, la proposta eccezione di incompetenza territoriale è fondata e va accolta.

priarsi di segni distintivi da altri legittimamente detenuti (13). In particolare questo secondo profilo è stato negli ultimi anni, anche in Italia, al centro di un numero sempre crescente di vicende giudiziarie (14). A tal proposito occorre rapidamente chiarire che, sebbene non sia stato ancora definitivamente risolto il dubbio relativo all'applicazione ai nomi di dominio della normativa sui marchi e sulla concorrenza sleale (15), in questa sede si prescinderà da tale incertezza (16).

Rev. 503-594 (2000); M. KANE, *Copyright and the Internet: the balance between protection and encouragement*, 22 *Jefferson. L. Rev.* 183 (2000); J.C. GINSBURG, *Copyright legislation for the «digital millennium»*, 23 *Colum.-VLA J.L. & Arts* 137-179 (1999); T. HARDY, *Copyright and the «new-use» technologies*, 23 *Nova L. Rev.* 659-705 (1999).

(12) Sulle problematiche, tecniche e giuridiche, sollevate dalla tutela delle opere musicali in rete, v. G. PASCUZZI, *Opere musicali su Internet: il formato MP3* (nota a Corte federale distrettuale Stati Uniti d'America, District of New York, 4 maggio 2000), in *Foro it.*, 2001, IV, 102. Cfr., oltre agli scritti ivi citati, B.D. JOLISH, *Scuttling the music pirate: protecting recordings in the age of the Internet*, 17 *Ent. & Sports Lawyer* 9 (1999); L. PICKERING-M.F. PAEZ, *Music on the Internet: how to minimize liability risks while benefitting from the music on the Internet*, 55 *Bus. Law* 409 (1999).

(13) Tra gli autori italiani che si sono occupati della problematica, oltre a quelli citati in altre note (in particolare alla nota 16), v., *ex multis*, P. SPADA, «Domain names» e dominio dei nomi, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 713; E. TOSI, *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra «domain grabbing», «linking», «framing» e «meta-tag»*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 168; A. PALAZZOLO-E.M. TRIPODI, *Privative industriali, nomi di dominio, concorrenza, pubblicità «on line»*, in TRIPODI-SANTORO-MISSINEO (a cura di), *op. cit.*, 321; A. PALAZZOLO, *Il «domain name»*, in *Nuova giur. civ.*, 2000, II, 167; Id., *Nomi di dominio e gestione dei siti destinati al commercio elettronico*, in *Disciplina comm.*, 2000, 15; E.M. TRIPODI, *Internet e «nomi di dominio»: le indicazioni della giurisprudenza italiana*, *ibid.*, 207; C. FIMIANI, *Marchi e nomi a dominio*, in *Dir. ind.*, 2000, 343; R. ROSSOTTO-D. SINDICO, *Marchi e nomi di dominio: possibili rimedi contro i pirati cibernetici*, *ibid.*, 132; G. CASSANO, «Cybersquatting», in *Dir. informazione e informatica*, 2001, 83; Id., *In tema di «domain name»*, *id.*, 2000, 494; T. TOSI, *La tutela della proprietà industriale*, in TOSI (a cura di), *op. cit.*, 175; A.M. GAMBINO, *Il caso dei «nomi a dominio»*, in *Le nuove «Res»*, in *Giur. sist. civ. e comm.* fondata da W. BIGIARI, Torino, 1999; R. SCIAUDONE, *Domain names and trade mark protection on the Internet: the Italian experience*, 20 *Bus. L. Rev. (UK)* 133 (1999); M. AIMO, *Internet, «domain names» e diritti di proprietà intellettuale sui segni distintivi: le prime decisioni italiane*, in *Contratto e impr.-Europa*, 1998, 554; S. MAYR, *I «domain names» ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica*, in *Annali it. dir. autore*, 1996, 246.

(14) Per combattere il fenomeno dell'utilizzazione illecita di segni distintivi altrui come nomi di dominio si stanno escogitando varie strategie. Mentre si scrive, le agenzie di stampa riferiscono che il vicepresidente dell'ICANN, Louis Touton, il 22 marzo scorso avrebbe dichiarato, davanti ad una commissione del congresso americano, che le sette nuove estensioni di dominio approvate dall'ICANN — ed in funzione già dalla prossima estate — non porteranno ad un incremento del fenomeno del c.d. *cybersquatting*, in quanto i *registrars*, che saranno autorizzati ad offrire quei domini, verificheranno anche che non avvengano registrazioni «abusive». Sulla registrazione dei nomi a dominio, v. G. PASCUZZI, *Da IANA a ICANN: un nuovo regime per l'attribuzione dei nomi di dominio su Internet* (nota a Tribunal grande instance Paris 23 marzo 1999), in *Foro it.*, 1999, IV, 415. Cfr. D. OSBORNE, *The ICANN decisions: what we have learned?*, 11 *Computer & L.* 32-37 (2000); Id., *Don't take my name in vain! ICANN dispute resolution policy and names of individuals*, 5 *Comm. Law* 127 (2000). Per una panoramica completa delle regole italiane di *naming* e sulla *authority* tricolore, v. il sito «www.nic.it/NA/».

(15) Mentre la giurisprudenza di merito dominante, in caso di illecita utilizzazione di un segno distintivo altrui come nome di dominio, applica la normativa sui marchi e quella sulla concorrenza sleale (così, di recente, Trib. Siracusa 23 marzo 2001, inedita ma consultabile all'indirizzo «www.studiocelentano.it», e Trib. Parma 26 febbraio 2001, inedita), alcune pronunce hanno affermato che ai *domain names* sono applicabili esclusivamente le regole tecniche di *naming* (così Trib. Firenze-Empoli, ord. 23 novembre 2000, *Disciplina comm.*, 2001, 280; Trib. Firenze, ord. 29 giugno 2000, *Dir. informazione e informatica*, 2000,

Parte attrice preliminarmente ha eccepito la decadenza del convenuto per il mancato assolvimento dell'onere di contestazione specifica della competenza territoriale del giudice adito sotto il profilo della mancanza di qualsiasi articolata deduzione e/o prova da parte della società convenuta dei fatti costitutivi dell'eccezione di incompetenza da essa sollevata.

Tali motivi di censura non hanno fondamento poiché, com'è noto, l'onere della prova assume rilevanza solo in riferimento ai fatti contestati: pertanto il convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito è tenuto unicamente a for-

mulare la sua eccezione nella comparsa di risposta con enunciazione delle ragioni su cui essa si basa e indicazione del giudice ritenuto competente, previa contestazione di tutti i criteri eventualmente concorrenti che potrebbero radicare la competenza del giudice adito, ma non anche a illustrare i motivi di fatto o di diritto che suffragano il proprio assunto (Cass. 27 aprile 1991, n. 4662, *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Competenza civile*, n. 115), sicché un onere probatorio a suo carico può configurarsi solo nel caso in cui l'eccezione di incompetenza comporti la conte-

Come anticipato, le pronunce in rassegna forniscono il destro per svolgere alcune considerazioni riguardanti l'individuazione del giudice competente a pronunciarsi in caso di fatto illecito commesso a mezzo Internet. Cominciando dall'ordinanza del Tribunale di Verona, può immediatamente osservarsi come quest'ultimo — chiamato a risolvere una disputa concernente la violazione, attraverso l'utilizzazione di un nome di dominio, del diritto di privativa sul marchio legittimamente detenuto dal ricorrente — respinga la richiesta cautelare accogliendo l'eccezione di rito e dunque dichiarando la propria incompetenza territoriale. La questione processuale sottesa a tale eccezione, come tra breve si chiarirà, risulta ricca di conseguenze di diritto sostanziale. Ritenerne, infatti — come ha fatto nella circostanza il giudice istruttore — che, in applicazione del criterio del *locus commissi delicti*, il foro territorialmente competente, in casi di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, sia quello del luogo in cui il sito (individuato dal nome di dominio che si assume violare l'altrui privativa) viene gestito, vuol dire obbligare il presunto danneggiato a dotarsi di un'efficiente sfera di cristallo che gli consenta di individuare l'ubicazione geografica del terminale dal quale detta attività è svolta, in quanto, come è evidente, tale informazione non sempre è fornita sul *web* (17).

Come appare facilmente intuibile, chi avrà necessità di svolgere una simile indagine dovrà, quantomeno, scontrarsi con problemi tecnici di non immediata soluzione (tanto è vero che, nella vicenda in rassegna, il luogo di gestione del sito viene individuato dal giudice sulla base di quanto dichiarato dal convenuto; mentre nella sentenza del Tribunale di Lecce, di cui *infra*, sub 5, a ragione di tale incertezza viene dichiarato inapplicabile il criterio del *forum commissi delicti*). Tutto ciò, in termini economici, si traduce in un notevole aggravio di spese, non sempre sostenibili, per chi voglia agire a tutela dei propri diritti; ma non è tut-

È possibile, infatti, prevedere che, se i motivi ispiratori dell'ordinanza in epigrafe dovessero trovare diffuso consenso, chi utilizza un nome a dominio potrà decidere — cosa, peraltro, che già in parte avviene — di rendere per i terzi ancora più difficile la localizzazione del terminale dal quale viene gestito il proprio sito, ubicandolo in un posto diverso da quello in cui eventualmente ha sede la sua impresa (18).

675, con nota di P. SAMMARCO; cfr. Trib. Bari 24 luglio 1996, *Foro it.*, 1997, I, 2316, con nota di F. COSENTINO). Cfr. SPADA, *op. cit.*; G. TARIZZO, *L'applicabilità della disciplina sui marchi ai nomi di dominio: certezze e dubbi*, in *Dir. informazione e informatica*, 2000, 500; C. CERASANI, *Il conflitto tra «domain names» e marchi di impresa nella giurisprudenza italiana*, in *Dir. comm. internaz.*, 1999, 645.

(16) Per gli opportuni approfondimenti tecnici e giuridici sui problemi sollevati dai nomi di dominio, v., tra gli studi monografici più recenti, P. VARI, *La natura giuridica dei nomi a dominio*, Padova (in corso di pubblicazione); G. ZICCARDI-P. VITIELLO, *La tutela giuridica del nome di dominio*, Bologna, 2000; A. AMBROSINI, *La tutela del nome di dominio*, Napoli, 2000. Cfr., inoltre, *ex multis*, P. SAMMARCO, *Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, «domain grabbing» e responsabilità del «provider»*, in *Dir. informazione e informatica*, 2000, 67; nonché A.M. GAMBINO, *Natura e tutela dei «domain names»*, in *Working Papers* a cura dell'osservatorio Luiss su proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni, Milano, 2000, 83. Per regolare i nomi di dominio nella legislatura appena conclusa è stato proposto il disegno di legge n. 4594, meglio noto come «d.d.l. Passigli». Per un primo commento, v. R. SCIAUDONE, *Il disegno di legge sulla regolamentazione dei nomi a dominio in Internet*, in *Giust. civ.*, 2000, II, 493.

(17) Anche qualora il luogo geografico dal quale il sito viene gestito fosse dichiarato in una pagina del sito stesso, l'utente sarebbe impossibilitato ad accertare la veridicità di tale dichiarazione e la competenza territoriale spetterebbe al giudice del luogo dissimulato.

(18) L'impresa che vuole far gestire il suo sito in un luogo lontano da quello in cui svolge la propria attività avrà buon gioco a stipulare un contratto in forza del quale il *provider* prescelto, che opera nella zona geografica preferita, si impegna a predisporre e curare il sito per la pubblicazione delle pagine *web* e dei cataloghi elettronici dell'azienda; quest'ultima si limita a trasmettere al *provider*, in forma elettronica o cartacea, i dati e gli altri documenti che intende inserire nel sito le cui pagine sono caricate sul *server* del *provider*. Per gli opportuni approfondimenti, cfr., tra gli altri, S. STABILE, *L'attività di comunicazione nei*

Molto probabilmente, inoltre, sceglierà una località nella quale la normativa sia a lui maggiormente favorevole, facendo così acquisire alla vicenda carattere transfrontaliero; il che moltiplicherà i problemi di diritto internazionale privato che già affliggono gli operatori giuridici occupati nel campo delle nuove tecnologie (19), e di Internet in particolare (20).

Per percepire la diramenza del principio stabilito dal Tribunale di Verona — a tenore del quale, giova chiarirlo, in caso di contraffazione del marchio e concorrenza sleale per uso di *domain name*, il fatto ille-

siti «web», in *Dir. ind.*, 1999, 371 (prima parte) e 2000, 84 (seconda parte), spec. 84; nonché, per una riflessione più datata, E. GIANNANTONIO, *Manuale di diritto dell'informatica*, 2ª ed., Padova, 1997, 238.

(19) Per fermarsi a considerare esclusivamente i problemi di diritto internazionale privato relativi alla responsabilità extracontrattuale, v. l'art. 62 l. 31 maggio 1995 n. 218 (anche combinato con l'art. 24) ai sensi del quale la legge nazionale applicabile si individua in base al criterio del *locus commissi delicti*. Lo stesso criterio è utilizzato per risolvere i conflitti di giurisdizione quando, in forza dell'art. 3, 2º comma, l. 218/95, sia applicabile l'art. 5, 3º comma, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che attribuisce la giurisdizione al giudice del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto». Cfr. il combinato disposto degli art. 56 l. marchi e 3, 1º comma, l. 218/95, che afferma la giurisdizione italiana, qualunque sia la cittadinanza, residenza o domicilio delle parti, per le azioni in materia di marchi, italiani o internazionali, già registrati o in corso di registrazione, ove estendenti «i loro effetti» in Italia (per una recente affermazione della giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 56 l. marchi, v. Trib. Roma, ord. 9 marzo 2000, *Foro it.*, 2000, I, 2333, con nota di G. PASCUZZI). Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari, l'art. 669 *ter*, 3º comma, c.p.c. attribuisce la giurisdizione al giudice italiano se gli spetta nel merito ovvero se in Italia deve essere eseguito il provvedimento cautelare richiesto; l'art. 10 l. 218/95 riproduce sostanzialmente lo stesso principio. Per una esauriente trattazione di alcuni dei temi qui evocati, v., da ultimo, M. DE CRISTOFARO, *Il foro delle obbligazioni. Profili di competenza e giurisdizione*, Torino, 1999.

Per quanto concerne l'applicazione delle regole di *namings*, mette conto evidenziare che il citato disegno di legge Passigli, all'art. 1, 3º comma, recita: «Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti» ed all'art. 1 *ter*, 4º comma, ribadisce che: «Le disposizioni degli art. 1 e 1 *bis* si applicano, nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque registrati».

In ambito penale, ai sensi dell'art. 6 c.p., nel nostro ordinamento vige il principio dell'ubiquità, in forza del quale, per quanto riguarda i reati di evento (come, ad esempio, la diffamazione), se la percezione del contenuto offensivo dei materiali immessi in rete è avvenuta in Italia, sarà applicabile la legge italiana. Così, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 17 novembre - 27 dicembre 2000, n. 4741, disponibile il 20 aprile 2000 nel sito «www.interlex.it» e riportata in *Dir. informazione e informatica*, 2001, 21. Cfr. PICOTTI, *op. cit.*, e, da ultimo, G. CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000, 281.

(20) In dottrina, sul problema della legge applicabile e della giurisdizione in caso di fatto illecito realizzato in Internet, v., tra gli altri, S. SICA, *Quale giudice per quali regole*, in COMANDÈ-SICA, *op. cit.*, 249; F. SARZANA di SANT'IPPOLITO, *I problemi di giurisdizione e di soluzione delle controversie mediante conciliazione ed arbitrato*, in TRIPODI-SANTORO-MISSINEO (a cura di), *op. cit.*, 555; P. CERINA, *Il problema della legge applicabile e della giurisdizione*, in Tosi (a cura di), *op. cit.*, 351; Id., *Contraffazione di marchio sul «world wide web» e questioni di giurisdizione* (nota a Federal district Court New York [U.S.A.] 9 settembre 1996), in *Dir. ind.*, 1997, 299. Più numerose sono le riflessioni condotte negli Stati Uniti; *ex ceteris*, cfr. B.E. DAUGHRILL, *Personal jurisdiction and the Internet: waiting for other Shoe to drop on First Amendment concerns (The Marketplace of Ideas for Cyberspace)*, 51 *Mercer L. Rev.* 919-943 (2000); D.P. SHAFER, *Canada's approach to jurisdiction over cybertorts: Braintech v. Kostiuik*, 27 *Pepp. L. Rev.* 597-627 (2000); V. BLACK-M. DETURBIDE, *Braintech, Inc. v. Kostiuik: adjudicatory jurisdiction for Internet torts*, 33 *Can. Bus. L. J.* 427-446 (2000); BOLAND-GWIN, *op. cit.*; M.H. TANICK, *Minnesota's longest arm: jurisdiction over the Internet*, 56 *B. & B. Minn.* 30-35 (1999); W.C. WALTER-D.M. MOSLEY, *The application of traditional personal jurisdiction to cyberspace disputes*, 19 *Miss. C. L. Rev.* 213-228 (1998).

stazione dei criteri posti a fondamento della scelta compiuta dall'attore, il quale ne abbia fatto espressa indicazione.

Né può ritenersi l'osservazione della banca secondo cui, in mancanza di specifiche deduzioni a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, l'attore non sarebbe in grado di valutarne la fondatezza e quindi non avrebbe gli elementi necessari per valutare l'opportunità di prestare adesione all'indicazione del convenuto, poiché l'adesione dell'attore, rendendo incontestabile la competenza territoriale del giudice indicato dal convenuto, risponde a calcoli di mera convenienza che prescindono

completamente dalla fondatezza o meno dell'eccezione di incompetenza, potendo le parti concordare anche nel sottoporre la controversia all'esame di un giudice diverso da quello che sarebbe territorialmente competente, salvo che non si versi in tema di competenza per territorio inderogabile.

E, poiché nella specie l'eccezione di incompetenza è stata proposta tempestivamente, con la contestuale indicazione del giudice ritenuto competente e delle ragioni — sufficientemente circostanziate — addotte al riguardo (riferimento agli ordinari criteri di cui all'art. 20 c.p.c. sotto il profilo del *forum destinatae*

cito è quello della gestione del sito individuato da tale nome di dominio, mentre non rileva, ai fini della individuazione del foro competente, il luogo dove il danno si è materializzato, né quello dove il danneggiato ha preso coscienza del danno subito —, è sufficiente riflettere su due circostanze: 1) il principio formulato nella decisione in rassegna è astrattamente applicabile a tutte le ipotesi di danno aquiliano generato da contenuti veicolati in rete; 2) il fatto illecito commesso via Internet può colpire tanto un'impresa quanto, come è ovvio, una persona fisica non dotata delle risorse finanziarie necessarie a sostenere gli oneri di una controversia che nasce su basi instabili e rischia di assumere carattere internazionale.

L'ordinanza scaligera, a conti fatti, consente al danneggiato di scegliere anticipatamente il foro competente, così promuovendo quell'attività di *forum shopping* verso la quale — in particolare in relazione ai contratti dei consumatori — negli ultimi anni i legislatori occidentali hanno manifestato una forte contrarietà. In tal modo l'organo decidente realizza paradossalmente un effetto uguale e contrario a quello che voleva esorcizzare, in quanto la soluzione adottata nel caso concreto viene, tra l'altro, espressamente motivata con l'esigenza di evitare che il danneggiato possa scegliere arbitrariamente quale giudice adire. In altre parole, si nega tale possibilità di scelta a quest'ultimo per attribuirgli al presunto danneggiante, con l'effetto di rafforzare la posizione di vantaggio che questi, per motivi strutturali e tecnologici, già ha.

4. - Art. 20 c.p.c. e dubbi ermeneutici. Il problema della competenza territoriale del giudice chiamato a risolvere controversie riguardanti Internet — al pari delle questioni sulla legge applicabile e sulla giurisdizione di riferimento — coinvolge fattispecie molto eterogenee. Le incertezze concernono sia ipotesi di inadempimento contrattuale che di fatto illecito, sebbene, in relazione alle prime, il d.leg. 185/99, attuativo della direttiva 97/77/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, all'art. 14, disponga che «la competenza territoriale inderogabile è del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato» (21). La norma da ultimo citata è applicabile ai soli c.d. contratti *business to consumer* (tra imprenditore e consumatore) e non anche ai c.d. contratti *business to business* (tra imprenditori), ma certo contribuisce a fissare — in ambito contrattuale e per fattispecie sottoposte alla legge di Stati facenti parte dell'Unione europea — alcuni necessari punti fermi (22).

(21) Per un primo commento all'art. 14 d.leg. 22 maggio 1999 n. 185, v. G. DE MARZO, *I contratti a distanza*, Milano, 1999, 67; nonché F. DANOVÌ, *Il foro del consumatore nei contratti a distanza*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 430. Per analoghe riflessioni: in materia di contratti aventi ad oggetto la multiproprietà, *ex multis*, G. GIUGGIOLI, in G. DE NOVA-G. GIUGGIOLI-C. LEO, *La multiproprietà*, Milano, 1999, 78; F. DI CIOMMO, *Multiproprietà: l'attuazione italiana della direttiva a tutela dell'acquirente*, in *Foro it.*, 1999, V, 38; in materia di contratti conclusi fuori dai locali commerciali, M. PALMA, *Sulla competenza inderogabile per territorio prevista dall'art. 12 d.leg. n. 50 del 15 gennaio 1992: norma processuale o sostanziale?*, in *Giust. civ.*, 1997, I, 710; G. VIDIRI, *Contratti negoziati fuori dai locali commerciali e foro territorialmente competente*, in *Corriere giur.*, 1996, 422.

(22) Sui problemi giuridici suscitati dall'applicazione delle nuove tecnologie alla conclusione dei contratti, v. L. CAVALAGLIO, *L'art. 11 della direttiva 2000/31/CE e le tecniche di conclusione del contratto telematico*, in *Dir. informazione e informatica*, 2001, 95; S. SICA, *Sul «contratto nella rete», conclusione e tempistica*, in COMANDÈ-SICA, *op. cit.*, 37; S. GIOVA, *La conclusione del contratto via Internet*, Napoli, 2000; U. MINNECI-A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Documento elettronico e contratto telematico*, voce del *Digesto civ.*, Torino, 2000, aggiornamento, 342; E.M. TRIPODI, *I contratti telematici: le principali regole civilistiche applicabili*, in TRIPODI-SANTORO-MISSINEO, *op. cit.*, 237; F. SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *I contratti di Internet e del commercio elettronico*, Milano, 2000; F. DELFINI, *I contratti dei consumatori ed Internet*, in C. VACCÀ (a cura di), *Consumatori, contratti, conflittualità*, Milano, 2000, 305; G. ROGNETTA, *Il commercio elettronico*, Napoli, 2000, 113; E. TOSI, *La conclusione dei contratti «on line»*, in TOSI (a cura di), *op. cit.*, 9; G. FINOCCHIARO, *Profili giuridici del commercio elettronico*, in P.F. CAMUSSONE-A. BIFFI (a cura di), *Il commercio diventa elettronico*, Milano, 1999, 185; E. FLORINDI, *Il contratto digitale*, in *Dir. informazione e informatica*, 1999, 673; T. PASQUINO, *L'accordo per via te-*

lematica, in V. RICCIUTO (a cura di), *Nuovi temi di diritto privato. Casi e materiali*, Napoli, 1999, 317; NESPOR, *op. cit.*; F. DELFINI, *Il commercio elettronico*, in AA.VV., *Il commercio elettronico*, cit., 29; C. ROSSELLO, *Profili giuridici relativi ai contratti conclusi via Internet*, in W.G. SCOTT-M. MURTULA-M. STECCO, *Il commercio elettronico. Verso nuovi rapporti tra imprese e mercato*, Torino, 1999, 285; S. CAPOLUPO-U. LA COMMARA, *Il commercio elettronico*, Roma, 1999, 29; C. e F. SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *op. cit.*, 71; C.M. BIANCA, *I contratti digitali*, in *Studium iuris*, 1998, 1035; L. ALBERTINI, *Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computer e sull'accettazione di un'offerta in Internet*, in *Giust. civ.*, 1997, II, 21; A.M. GAMBINO, *L'accordo telematico*, Milano, 1997. Per una diversa riflessione, solo apparentemente prematura, v. A. GENTILI, *L'inefficacia del contratto telematico*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 747. Sul luogo di conclusione del contratto, v. la nota 44.

(23) In relazione ai problemi suscitati dalla conclusione telematica di un contratto a distanza, si è infatti addirittura sostenuto (V. FRANCESCHELLI, *Il contratto virtuale. Diritto nel cyberspazio*, in *Contratti*, 1995, 569), che «il nuovo sistema di diritto internazionale privato sembra idoneo a risolvere i problemi posti dal commercio elettronico. Per una volta si può dire che, superando il principio *ex facto oritur ius*, il diritto ha anticipato il fatto». Cfr. R. CLERICI, *La legge applicabile alle transazioni telematiche internazionali*, in AA.VV., *Il commercio elettronico*, Milano, 1999, 127; GIOVA, *op. cit.*, spec. 92-96.

(24) Cfr., tra le altre, Cass. 25 marzo 1995, n. 3538, *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Competenza civile*, n. 74; nonché 3 dicembre 1994, n. 10422, *id.*, Rep. 1994, voce *civ.*, n. 68; 18 marzo 1994, n. 2596, *ibid.*, n. 70.

(25) Alcune pronunce affermano la competenza del giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (così Cass. 5 giugno 1991, n. 6381, *Foro it.*, 1992, I, 436); altre quello del giudice del luogo di realizzazione del fatto illecito (così, da ultimo, per illecito realizzato a mezzo stampa, Cass. 29 marzo 1995, n. 3733, *id.*, Rep. 1995, voce *Competenza civile*, n. 81; cfr. Cass. 11 aprile 2000, n. 4599, *id.*, Mass., 446, e Trib. Nola 4 ottobre 1999, *Dir. autore*, 2000, 243, con nota di F. TERZONI). Cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, 13^a ed., Torino, 2000, I, 109.

solutionis), nessuna decadenza si è verificata a carico del Restaino.

Passando al merito dell'eccezione di incompetenza territoriale, rammenta preliminarmente questo giudice che i fori alternativamente previsti per le cause relative ai diritti di obbligazione dall'art. 20 c.p.c. concorrono con qualunque altro foro eventualmente competente in base alle altre norme processuali, quale quello generale degli art. 18 e 19 c.p.c. rispettivamente indicato per le persone fisiche e per le persone giuridiche o associazioni

non riconosciute (in proposito, anche Cass. 4 dicembre 1992, n. 12920, *id.*, Rep. 1992, voce cit., n. 74).

Inoltre, per stabilire quale sia, agli effetti dell'art. 20, «l'obbligazione dedotta in giudizio» occorre aver riguardo, secondo quanto dispone l'art. 5 c.p.c. con riferimento alla «domanda», al contenuto obiettivo della *deductio* su cui verte la disputa (*quid disputandum*) prescindendo da ogni indagine sulla esistenza o validità dell'obbligazione, in quanto attinente alla decisione di merito (*quid decisum*): senza pertanto che sulla questione di

L'imbarazzo interpretativo è confermato dall'incertezza manifestata dalla giurisprudenza chiamata ad applicare il criterio in parola. Mentre, infatti, secondo l'odierna decisione del Tribunale di Verona il fatto illecito è commesso dove il sito viene gestito e non dove la lesione del diritto si manifesta, il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto diversamente, affermando la competenza territoriale di tutti i tribunali italiani ubicati in luoghi dai quali è possibile accedere alla rete e navigare in Internet, in quanto in ognuno di tali fori si manifesta la lesione del diritto (26). Tale competenza diffusa viene giustificata dal giudice sardo osservando che «in presenza di condotte illecite consumate mediante l'uso di mezzi di comunicazione telematici e di massa e, più correttamente, [...] attraverso Internet, trattandosi di rete i cui siti sono accessibili da qualunque luogo [...], la lesione del diritto deve considerarsi verificata in tutti i luoghi in cui la divulgazione avviene, [di modo che] il giudice territorialmente competente [...] a norma dell'art. 20 c.p.c. è, con riferimento al *locus commissi delicti*, il giudice di ciascun luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui diritto». Al contrario, la pronuncia veronese, sulla scia dell'insegnamento di legittimità (27), testualmente sostiene che, «affinché si radichi la competenza territoriale del giudice adito con la duplice domanda di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale, deve essere almeno allegata [...] la commercializzazione del prodotto nel territorio rientrante nella competenza di detto giudice, risolvendosi la stessa nell'invocazione del *forum commissi delicti*».

Sul punto la decisione in rassegna presta il fianco ad alcune osservazioni. Se infatti si ammette che la commercializzazione di un determinato prodotto in una certa zona perfeziona l'illecito concorrenziale e contraffattorio e, dunque, consente di incardinare la controversia dinanzi al giudice del posto, il quale risulta territorialmente competente in quanto giudice del *locus commissi delicti*, allora si dovrà ritenere che ogni tribunale italiano è competente a pronunciarsi in caso di prodotti venduti a mezzo Internet. Ciò in quanto Internet può, ai fini della presente riflessione, essere inteso come un grande scaffale sul quale è collocata merce varia da guardare, comprare o consumare. Tra mettere in fila bottiglie con un marchio lesivo della privativa altrui in un supermercato tradizionale e pubblicare l'immagine delle stesse su un sito *web* attrezzato per la vendita *on line* c'è, ai nostri fini, una sola sostanziale differenza: nel primo caso la commercializzazione ha un riferimento geografico preciso, nel secondo essa avviene in ogni posto dal quale è possibile accedere ad Internet e dunque, potenzialmente, in tutto il mondo.

Diversamente è a dirsi se si ritiene che, quando la produzione del danno è disseminata sul territorio, l'esigenza di determinare un criterio oggettivo unico di individuazione della competenza territoriale imponga di tralasciare l'elemento della commercializzazione per far riferimento al luogo in cui il bene, che porta il marchio illegittimo, è prodotto. Attraverso tale espediente ermeneutico è, infatti, possibile aggirare il problema della competenza territoriale, in caso di illecito effettuato a mezzo Internet, semplicemente perché si evita di prendere in considerazione Internet. In altre parole, non sapendo come trattare lo strumento attraverso il quale si realizza la commercializzazione che integra l'illecito, si cambia prospettiva e si finge di ritenere illecita la semplice produzione del bene, che in sé, al contrario, non è di certo idonea a produrre danni a terzi. Anche questa soluzione, adottata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, nell'ordinanza 14 giugno 2000 (28), non convince in quanto finisce presumibilmente per incardinare la causa dinanzi al giudice del luogo in cui il convenuto ha la sede della propria impresa, così rendendo vana la ricerca di un foro «alternativo» a quello generale.

A ben vedere, nemmeno la soluzione propugnata dal citato provvedimento del Tribunale di Cagliari appare soddisfacente. Infatti, mentre

(26) Trib. Cagliari, ord. 28 febbraio 2000, *Nuova giur. civ.*, 2000, I, 535, con nota di A. PALAZZOLO.

(27) Le sentenze a cui si fa espresso riferimento sono Cass. 28 ottobre 1997, n. 10582, *Foro it.*, Rep. 1998, voce *Marchio*, n. 61, e *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 273, con nota di S. PERON; 21 febbraio 1991, n. 1870, *Foro it.*, Rep. 1993, voce cit., n. 132, e *Giur. dir. ind.*, 1991, 36; 28 ottobre 1991, n. 11461, *Foro it.*, 1992, I, 1829, e *Giur. it.*, 1992, I, I, 698, con nota di M. RICOLFI.

(28) L'ordinanza del Tribunale di Napoli è riportata in *Disciplina comm.*, 2001, 265.

l'ordinanza veronese offre il fianco agli abusi del danneggiante convenuto, questa si presta all'arbitrio del danneggiato che «potrebbe, di volta in volta, scegliere a quale giudice rivolgersi, individuando tra i tanti quello più favorevole, o eventualmente il più scomodo per il convenuto, in modo da rendergli difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa» (29). In entrambi i casi sembra che l'organo giudicante, più che trovare un criterio di attribuzione della competenza, abbia deciso di rinunciare, attribuendo ora alla parte danneggiante ora a quella danneggiata un potere di scelta che viola il principio, stabilito dall'art. 25 Cost., per cui il foro naturale deve essere precostituito.

In definitiva, il criterio del *locus commissi delicti* non appare, almeno nella sua accezione tradizionale, idoneo ad essere applicato alle fattispecie in cui viene in rilievo l'uso di reti telematiche (30). Al contrario, una soluzione adatta a dirimere la questione in via definitiva (ed equa) sembra quella per cui, in caso di illecito realizzato a mezzo Internet, la competenza — in alternativa a quanto stabilito dagli art. 18 e 19 c.p.c. — spetterebbe al giudice del foro in cui il danneggiato ha la sede, la residenza o il domicilio. In tal modo: 1) la causa viene incardinata dove l'illecito è giunto a compimento causando concretamente un danno; 2) si impedisce ad entrambe le parti in causa di compiere attività di *forum shopping* e si precostituisce il giudice naturale territorialmente competente; 3) si evita che il danneggiato debba sopportare spese legate alla necessità di individuare il luogo di gestione del sito nonché il rischio di non riuscire in tale individuazione.

La soluzione proposta — che si pone a metà strada tra la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Cagliari nella pronuncia citata e quella a cui è pervenuta l'ordinanza veronese — è perseguibile attraverso un'interpretazione dell'art. 20 c.p.c. (o, ad esempio, dell'art. 57 l. marchi) che, in caso di illecito commesso in rete, faccia leva sulla realizzazione effettiva del danno (31). Basta, in altre parole, rilevare — come pare aver fatto, seppure sulla scorta di valutazioni assai veloci e con riferimento alla concorrenza sleale, il Tribunale di Messina nell'ordinanza in epigrafe — che il *locus commissi delicti* è dove il fatto illecito genera realmente il danno economico (32); luogo che nel caso dell'imprenditore coincide con quello in cui è ubicata la sede dell'impresa e nel caso della persona fisica offesa risulta quello della sua residenza o del suo domicilio, in quanto è lì che questa concretamente può essere pregiudicata da una condotta illecita altrui (33). Una simile scelta er-

(29) Così PALAZZOLO, *op. cit.*, 550.

(30) L'utilizzazione del criterio in parola è giuridicamente inefficiente perché entità «virtuali» non possono essere individuate materialmente (*id est* dal punto di vista spaziale e temporale) come entità del mondo reale. In altre parole, come è stato rilevato, non va applicata la logica degli atomi ai *byte*. Così N. NEGROPONTE, *Being Digital*, Knopf, 1995. Anche PICOTTI, *op. cit.*, par. 7.1, evidenzia l'inadeguatezza della soluzione che, per individuare il foro territorialmente competente, ovvero il giudice a cui attribuire la giurisdizione e la legge applicabile, fa leva sul luogo d'immissione dei dati in Internet.

(31) Come, del resto, previsto espressamente dall'art. 62 l. 218/95, che postula l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato l'evento dannoso, salvo consentire all'attore di scegliere la legge dello Stato in cui è stato realizzato il fatto. Cfr. nota 19.

(32) Non sarebbe certo idonea a confutare tale soluzione l'osservazione per cui l'art. 11, 1° comma, 2° trattino, della direttiva 2000/31/Ce (relativa a taluni aspetti del commercio elettronico, pubblicata in G.U.C.E. L 178 del 17 luglio 2000) afferma che «l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi». Infatti, una cosa è affermare il principio della presunzione di conoscenza degli atti unilaterali recettizi, altro è stabilire «luogo» e momento di realizzazione del fatto illecito. Cfr. F. SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *Approvata la direttiva sul commercio elettronico*, in *Corriere giur.*, 2000, 1293; G. DE NOVA-F. DELFINI, *La direttiva sul commercio elettronico: prime considerazioni*, in *Riv. dir. privato*, 2000, 693; V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela del consumatore nel commercio elettronico*, in *Dir. informazione e informatica*, 2000, 447. Analoghe considerazioni riguardano il recente d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (*Le leggi*, 2001, I, 1346), ed in particolare l'art. 14 che infatti disciplina espressamente «la data e l'ora di formazione, trasmissione e ricezione di un documento informatico», ma non anche il «luogo».

(33) Dello stesso avviso, in relazione all'interpretazione dell'art. 57

competenza territoriale possa influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza o la validità dell'obbligazione (in proposito, anche Cass. 9 maggio 1983, n. 3181, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 83; 22 marzo 1993, n. 3353, *id.*, Rep. 1993, voce cit., n. 58).

Nel caso che occupa, il Restaino è stato citato in giudizio sulla base di un asserito illecito che lo stesso avrebbe commesso contro la Banca del Salento con la diffusione via Internet e tramite un gruppo di discussione (*newsgroup*) di un messaggio definito denigratorio e diffamatorio.

meneutica — che, per inciso, rispetta l'opzione accolta dal legislatore in materia di contratti dei consumatori stipulati a distanza e dunque anche in rete — farebbe giustizia della singolarità e della peculiarità di Internet come strumento adatto a compiere attività dannose ed inoltre, in un'ottica di *law and economics*, si rivela funzionale a riequilibrare il rapporto tra gestore del sito e terzi, altrimenti tutto sbilanciato a favore del primo, il quale gode di un vantaggio, se non sempre tecnologico, quantomeno logistico (34).

5. - *Il luogo di residenza del diffamato come «forum commissi delicti»*. La soluzione proposta trova conferme se, fuori dall'ipotesi di lesione dell'altrui diritto di privativa, si guarda ad un altro tipo di illecito commesso via Internet (35). La sentenza del Tribunale di Lecce in epigrafe offre lo spunto per ragionare sulla diffamazione realizzata attraverso l'immissione di dichiarazioni lesive in un *newsgroup* (35 bis).

La pronuncia citata, dopo aver affrontato alcune delle questioni oggetto del presente scritto, conclude ritenendo che il criterio del *locus commissi delicti* non è applicabile nella fattispecie, vista la mancanza di prove certe circa il luogo dove è ubicato il *server* su cui erano caricate le pagine del *newsgroup*. Per giungere a tale risultato, il giudice salentino ha prima risolto il nodo relativo all'interpretazione dell'art. 20 c.p.c. affermando un principio analogo a quello applicato dal Tribunale di Verona. In altre parole, si è ritenuto che, al fine di non consentire al presunto danneggiato di incardinare la causa in uno qualsiasi dei tribunali ubicati sul territorio nazionale, per *locus commissi delicti*, nel caso di illecito compiuto a mezzo Internet, si debba intendere il luogo in cui si trova il *server* dal quale i materiali dannosi sono veicolati in rete. I motivi per cui tale conclusione non può essere accettata sono già stati ampiamente illustrati.

Val la pena sottolineare come la sentenza leccese, in parte motiva, si ponga il problema dell'applicazione dell'art. 30, 4° e 5° comma, l. 6 agosto 1990 n. 223 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) alla fattispecie in parola. La disposizione da ultimo citata afferma, per il reato di diffamazione compiuto attraverso il mezzo radiotelevisivo, la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza della persona offesa. Il tribunale, nel caso in rassegna, nega l'applicabilità di detta disciplina seguendo le orme della sentenza 24 novembre 1999, n. 13042 (36), con cui, tuttavia, la prima sezione della Cassazione si esprimeva su una fattispecie affatto diversa, e cioè sull'applicazione analogica dell'art. 30 l. 223/90 ad una diffamazione realizzata attraverso l'uso della carta stampata.

Occorre a tal proposito evidenziare come, al contrario di quanto può dirsi per la stampa, le analogie tra la comunicazione radiotelevisiva e quella compiuta via Internet siano evidenti. In entrambi i casi, infatti, è

l. marchi, è PALAZZOLO, in PALAZZOLO-TRIPODI, *Privative industriali, nomi di dominio, concorrenza, pubblicità «on line»*, cit., 348.

(34) Può accadere che chi si assume danneggiato sia un concorrente con un *expertise* maggiore rispetto al presunto danneggiante; tuttavia anche il soggetto dotato di supremazia tecnologica si trova in difficoltà nel rintracciare il luogo in cui viene gestito il sito del convenuto.

(35) Oltre ai lavori già citati, recenti approfondimenti sul tema della responsabilità civile in Internet sono stati svolti, tra gli altri, da F. OLIVIERI-E. BARBRY, *La responsabilità sur Internet*, in *JCP*, 2000, 1739; S. PERON, *Responsabilità extracontrattuale: problematiche giuridiche connesse all'utilizzo della rete Internet*, in *Resp. civ.*, 2000, 822; D. MEMMO, *La «privacy» informatica: linee di un percorso normativo*, in *Contratto e impr.*, 2000, 1213; L. BUGIOLACCHI, *Principi e questioni aperte in materia di responsabilità extracontrattuale dell'Internet «provider»*. Una sintesi di diritto comparato, in *Dir. informazione e informatica*, 2000, 829; G.M. RICCIO, *Profili di responsabilità civile dell'Internet «provider»*, Università di Salerno, 2000; G. CASSANO-M.D. CARAPPELLA, *Il danno da informazione a mezzo reti telematiche*, in *Arch. civ.*, 2000, 1254. Anche se meno recenti, v., altresì, P. COSTANZO, *I «newsgroups» al vaglio dell'autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori d'Internet)*, in *Dir. informazione e informatica*, 1998, 811; O. TROIANO, *Gli illeciti attraverso Internet: problemi di imputazione e responsabilità*, in *Annali it. dir. autore*, 1998, 410.

(35 bis) La sentenza può leggersi anche in *Guida al dir.*, 2001, fasc. 21, 40, con breve commento di E. SACCHETTINI.

(36) *Foro it.*, 2000, I, 3577.

L'obbligazione dedotta nell'atto introduttivo dunque non costituisce obbligazione derivante da contratto o da atto unilaterale ed avente ad oggetto una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, il cui adempimento deve effettuarsi presso il domicilio che il creditore ha al momento della scadenza (art. 1182, 3° comma, c.c.). Essendo piuttosto stata dedotta in giudizio un'obbligazione da fatto illecito, col foro generale delle persone fisiche concorrono quello del luogo in cui era sorta l'obbligazione risarcitoria e quello del luogo in cui essa doveva essere eseguita. Quanto al secondo profilo, il *forum destinatae solutionis* è

possibile che un soggetto, estraneo alla diffusione della notizia, si senta danneggiato da una dichiarazione altrui che lo riguardi, ma sia impossibilitato a sapere in quale luogo geografico viene compiuto l'illecito, in quanto non sempre sarà facile per lui individuare il posto dove la trasmissione televisiva o radiofonica viene realizzata, ovvero l'ubicazione delle apparecchiature dalle quali partono i segnali che diffondono i relativi materiali visivi o sonori (37). Allo stesso modo, vista l'assenza di barriere spaziali o temporali, i produttori radiotelevisivi o gli operatori di Internet più maliziosi possono tentare di sottrarsi all'applicazione della legge italiana realizzando la trasmissione, ovvero ubicando il proprio *server* (o il terminale dal quale il sito viene gestito), all'estero (38).

Le differenze tra stampa ed informazione telematica sono rese palesi dalle reazioni critiche suscitate dalla recente l. 7 marzo 2001 n. 62 — nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla l. 5 agosto 1981 n. 416 —, che sancisce, fra l'altro, l'equiparazione dell'editoria elettronica a quella tradizionale e rende obbligatoria (ma i confini di tale obbligo non sono affatto chiari (39)) l'iscrizione nei registri della stampa per le pubblicazioni telematiche aggiornate con periodicità regolare (40). Tale iscrizione, imposta principalmente ad altri fini, dovrebbe risolvere, sebbene attraverso un espediente meramente formale (41), il problema dell'individuazione del luogo di pubblicazione del

(37) Diversamente è a dirsi per il caso di illecito compiuto per mezzo, ad esempio, di un film, in quanto questo, come un quotidiano stampato, ha un luogo di produzione, nonché un luogo di prima diffusione pubblica, entrambi fisicamente individuabili. Cfr. Trib. Nola 4 ottobre 1999, cit., che non può, dunque, essere un utile precedente per l'interprete che si occupi di un fatto illecito realizzato via Internet.

(38) Con la sentenza n. 4599 dell'11 aprile 2000, cit., la Cassazione — conformandosi ad una serie di precedenti (16 maggio 1995, n. 5374, *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Competenza civile*, nn. 96, 97, e, per esteso, *Giur. it.*, 1996, I, 1, 200; 29 marzo 1995, n. 3733, cit., e 22 maggio 1992, n. 6148, *id.*, 1993, I, 2919) — ha ribadito che «per lesione del diritto alla reputazione, conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa è alternativamente il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato perché in esso per la prima volta la notizia diffamatoria diviene pubblica». È evidente che siffatto principio risulta inadatto ad operare in tutti i casi in cui, come avviene in Internet, non vi sia un luogo di stampa, né di prima diffusione geografica, in quanto il materiale lesivo nel momento stesso in cui viene veicolato in rete diviene immediatamente consultabile da ogni parte del mondo. Cfr. L. ALBERTINI, *Le comunicazioni via Internet di fronte ai giudici: concorrenza sleale ed equiparabilità alle pubblicazioni a stampa*, in *Giust. civ.*, 1998, I, 261; V. ZENOVICH, *Alla telematica non si applica la legge sulla stampa*, in *Dir. informazione e informatica*, 1998, 15.

(39) La l. 62/01, *Le leggi*, 2001, I, 1384 — dopo aver dichiarato all'art. 1, 1° comma, che «per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico [...]» — afferma, al 3° comma dello stesso articolo, che «al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 l. 8 febbraio 1948 n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'art. 5 medesima l. n. 47 del 1948». Tal ultimo articolo recita: «Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi». In particolare, in riferimento all'informazione realizzata a mezzo Internet, vien fatto di chiedersi cosa debba intendersi per «periodicità regolare» e per «testata», ed inoltre quale sia il luogo di pubblicazione.

(40) Per alcune prime considerazioni, cfr., tra gli altri, i siti «www.interlex.it» e «www.altalex.com».

(41) L'indicazione del luogo di pubblicazione del giornale *on line*, contenuta nei registri conservati presso il tribunale territorialmente competente, risolve attraverso una *fiction* il problema in rassegna, vista la già accennata difficoltà di individuare, in senso tecnico, il luogo fisico reale di «pubblicazione» dei materiali immessi in rete, nonché quello di prima incidenza causale del fatto sulla sfera giuridica del danneggiato. A ben vedere, già la l. 249/97 sanciva l'istituzione del «registro

quello della residenza o del domicilio del convenuto poiché l'obbligazione risarcitoria, in quanto debito di valore, deve essere adempiuta presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza.

Con particolare riferimento al *forum commissi delicti*, la Banca del Salento ha dedotto che trattandosi di illecito extracontrattuale per diffamazione commesso a mezzo Internet, va considerato quale tribunale territorialmente competente quello di Lecce; secondo tale ricostruzione, il *forum commissi delicti* deve intendersi nel duplice senso di «foro del luogo in cui è stato commesso il fatto illecito» e «foro del luogo in cui si è prodotto il danno» (Lecce, quale sede centrale della banca), con preva-

lenza di quest'ultimo in caso di divergenza tra questo e quello dell'azione o omissione.

Allo scopo di decidere correttamente la questione così come prospettata, che presenta senza dubbio margini di novità, appare premettere come sia intuitivo che la diffamazione possa essere realizzata per via telematica ed informatica; basterebbe pensare alla cosiddetta trasmissione di *e-mail*, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse). Se invece dalla comunicazione diretta, l'agente immette il messaggio in

materiale lesivo immesso in rete e, dunque, del luogo di commissione del fatto illecito, ma ciò solo — malgrado la legge non fughi ogni perplessità sul punto — in relazione alle attività informative realizzate via Internet con modalità giornalistiche.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, ed in assenza di un intervento legislativo *ad hoc* di carattere generale, l'interpretazione tradizionale delle regole sulla competenza territoriale sembra inadeguata a gestire il fenomeno Internet. Più utile, al contrario, si rivela un'interpretazione dell'art. 20 c.p.c. che, nel rispetto delle peculiarità delle nuove tecnologie ed orientata da quanto il legislatore ha previsto in relazione alla diffamazione radiotelevisiva ed ai contratti a distanza dei consumatori, assuma come foro alternativo quello del luogo in cui il danneggiato ha la residenza o il domicilio. Senza giungere ad applicare analogicamente l'art. 30 l. 223/90 — operazione sospetta, vista la natura della norma —, se ne potrebbe così utilizzare la *ratio*, restituendo al sistema coerenza (41 *bis*).

6. - *Brevi considerazioni finali.* Solo apparentemente la conclusione del Tribunale di Verona somiglia a quella a cui perviene il Tribunale di Lecce. Ciò in quanto, mentre la prima fa leva sulla localizzazione del terminale dal quale il sito viene gestito (terminale che può essere ubicato anche lontano dal proprio server), la seconda fa riferimento all'allocatione geografica del server sul quale sono caricate le pagine del *newsgroup*. Al di là di tale divergenza, in parte giustificata dalle diversità tra le due fattispecie, c'è un'ulteriore circostanza su cui le pronunce non concordano. Mentre per il tribunale scaligero una presunzione relativa al luogo in cui il sito viene gestito basta a ritenere competente il giudice di quel foro, per il tribunale leccese la mancanza di prove certe sull'ubicazione del server rende inoperante il criterio del *locus commissi delicti* al fine di individuare il giudice territorialmente competente. Quest'ultima soluzione genera serie preoccupazioni visto che, come anticipato, non è facile capire con certezza e dimostrare da dove i materiali lesivi sono immessi in rete (42).

Della difficoltà di individuare il luogo in cui sono ubicati gli strumenti utilizzati per veicolare o gestire materiali in rete, si è dimostrato consapevole il legislatore comunitario, che infatti nella direttiva relativa a taluni aspetti del commercio elettronico, n. 2000/31/Ce dell'8 giugno 2000 (43), in relazione alla conclusione del contratto *on line* — all'art. 2, lett. c), integrato dal «considerando» n. 19 —, individua lo «stabilimento» dei soggetti che prestano servizi della società dell'informazione non già dove si trovano la tecnologia e gli strumenti utilizzati, né dove il sito è accessibile, bensì dove viene svolta l'attività economica professionale in modo non temporaneo (44).

degli operatori della comunicazione», nel quale devono iscriversi «le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, ivi compresa l'editoria elettronica e digitale».

(41 *bis*) Non va infatti dimenticato che Corte cost. 23 febbraio 1996, n. 42 (*Foro it.*, 1997, I, 1670, e *Dir. pen. e proc.*, 1996, 823, con nota di L. FIORAVANTI) ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità dell'art. 30, 4° e 5° comma, affermando che, al contrario, l'individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, anziché al luogo di consumazione del reato, appare giustificata in quanto strumento destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso.

(42) Anche PICOTTI, *op. cit.*, 224, evidenzia la difficoltà e l'inutilità, ai nostri fini, di individuare il luogo in cui si trova il computer o il server dal quale i materiali vengono veicolati in rete.

(43) Per gli estremi di pubblicazione della direttiva, v. la precedente nota 32.

(44) Non è possibile ritenere concluso un contratto *on line* nel luogo dove è ubicato il terminale proponente che riceve l'accettazione, in quanto tale ubicazione sarebbe di difficile individuazione, mentre sembra opportuno considerare concluso il contratto nel luogo in cui chi riceve l'accettazione svolge la propria attività commerciale o professionale. Di tale avviso pare anche F. DELFINI, *Il d.p.r. 513/97 e il contratto telematico*, in *Contratti*, 1998, 293. GIOVA, *op. cit.*, 93 s., compie alcuni distinguo affermando che per i «contratti conclusi tramite posta elettronica, ovvero con collegamento diretto sul web si deve ritenere luogo di conclusione quello di collocazione fisica del server del provider», e

suggerendo ulteriori soluzioni per i contratti «a connessione diretta per i quali non sia necessario l'intervento del provider», per quelli in cui la «connessione diretta e la stipula del contratto non avvengono in un luogo fisso» e infine nel caso di «conclusione del contratto con inizio dell'esecuzione». Cfr. CAVALAGLIO, *op. cit.*, nonché MINISTERO DELL'INDUSTRIA, *Linee di politica per il commercio elettronico*, Roma, 1999, 53 (consultabile anche sul sito «www.minindustria.it/Osservatorio»). V., altresì, la nota 32.

(45) In mancanza di un intervento regolatore a livello internazionale, i legislatori statali si organizzano alla meno peggio. Per i primi commenti alla recente *loi* francese n. 2000-719 del 1° agosto 2000, che modifica la *loi* n. 1986-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione, v. A. LEPAGE, *Du sens de la mesure en matière de responsabilité civile sur Internet: la loi, la jurisprudence et le fournisseur d'hébergement*, in *Daloz*, 2001, fasc. 4, 322; B. ADER, *La responsabilité des acteurs de l'Internet après la loi du 1^{er} août 2000*, in *Legipresse*, n. 176, 2000, 113.

(46) Per quanto concerne le fattispecie a carattere internazionale, la soluzione proposta lascia irrisolti alcuni problemi. Uno su tutti: il gestore del sito non sarebbe in grado di rappresentarsi *ex ante* con certezza le responsabilità che gli deriverebbero dalla realizzazione in rete dalla propria attività, in quanto, oltre a non poter prevedere quale legge nazionale risulterebbe di volta in volta applicabile, non potrebbe nemmeno sapere in quale nazione si incardinerebbe la causa promossa contro di lui da uno *user* che si ritenesse danneggiato. Ciò basta ad avvertire, in relazione alle questioni in rassegna, l'esigenza — da più parti segnalata — di regole di procedura capaci di operare in maniera uniforme tra più Stati. Per una disamina di un recente progetto di regole transnazionali di procedura civile, v. R. STURNER, *Règles transnationales de procédure civile? Quelques remarques d'un européen sur un nouveau projet commun de l'American Law Institute et d'Unidroit*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2000, 485.

(47) Corte giust. 7 marzo 1995, causa C-68/93 (*Foro it.*, 1995, IV, 331, con nota di A. SARAVALLE, e *Giur. it.*, 1997, I, 1, 5, con nota di M. DE CRISTOFARO; *Danno e resp.*, 1996, 47, con nota di G. TRAVAGLINO; *Dir. comunitario scambi internaz.*, 1995, 309, con nota di A. GRATANI; *Dir. informazione e informatica*, 1995, 823, con nota di G.B. DELI) ha ritenuto che «L'espressione 'luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto' utilizzata dall'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 [...], in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che il danneggiato può promuovere un'azione di risarcimento contro l'editore sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo di stabilimento dell'editore della pubblicazione diffamatoria [...], sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa e dove il danneggiato asserisca di aver subito una lesione della propria reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito». Così, ma in relazione ad un fatto illecito realizzato a mezzo Internet, anche Corte distrettuale New York 19 giugno 1996, *Playboy Ent., Inc. v. Chuckleberry Publ., Inc.*, 1 *EPLR* 329 (1996). Cfr. Cass. pen., sez. V, 17 novembre - 27 dicembre 2000, già citata alla nota 19.

rete, l'azione è, ovviamente, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell'onore. Per quanto riguarda specificatamente il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall'agente. Ma mentre nel caso di diffamazione a mezzo posta, telegramma ed appunto e-mail, è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui si crei o si utilizzi uno spazio web o le pagine di un c.d. *newsgroup*, la comunicazione deve intendersi effettuata *erga omnes* (seppure nei limiti degli utilizzatori della rete).

Infatti, proprio la natura capillare di Internet e la diffusione globale di qualunque informazione vi sia immessa, da un lato amplificano enormemente le conseguenze di un eventuale comportamento lesivo dei diritti altrui, dall'altro lato pongono il problema di individuare preliminarmente la legge nazionale applicabile, e successivamente il foro competente per le relative controversie.

Stante la diffusione mondiale della rete, tali problemi si sono posti in prima battuta con riferimento all'individuazione dei criteri di risoluzione delle controversie aventi carattere di internazionalità, anche se di seguito si preciserà che il ritenere «evento» la diretta percezione del messaggio diffamatorio da parte di un qualunque utente della rete, può valere soltanto nel limitato ambito della individuazione della legge penale italiana in quanto applicabile, nel senso di consentire al giudice italiano di conoscere del fatto-reato di diffamazione, anche quando la diffusione del messaggio denigratorio sia partita dall'estero.

In tal senso è condivisibile l'affermazione della banca attrice secondo cui bisogna partire dal dato normativo costituito dall'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles, richiamata dall'art. 3, 2° comma, l. 218/95, il quale prevede che il giudice competente a conoscere dei delitti e dei quasi-delitti sia in alternativa al giudice del domicilio del convenuto, il giudice del luogo dove «il fatto dannoso è avvenuto», ossia nell'interpretazione autentica della Corte di giustizia europea (ai sensi del protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971) «nel luogo in cui si è manifestato il danno», ovvero «nel luogo dell'evento generatore di tale danno» (Corte giust. 30 novembre 1976, causa 21/76, *id.*, 1977, IV, 49).

Al riguardo i difensori della Banca del Salento hanno citato alcuni autori che si sono espressi nel seguente modo: «È senz'altro possibile ritenere che — per quanto concerne la diffamazione a mezzo Internet — il luogo dell'evento dannoso è ogni luogo in cui il messaggio diffamatorio riportato sul sito web è stato diffuso ed in cui pertanto la vittima della diffamazione ha subito un danno»; la conseguenza che se ne vorrebbe far derivare, sarebbe questa: «... la lesione del diritto deve considerarsi verificata in tutti i luoghi in cui la divulgazione avviene, e giudice competente a decidere la causa, a norma dell'art. 20 c.p.c., è con riferimento al *locus commissi delicti*, il giudice di ciascuno

luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui diritto...».

Senonché tale ultimo criterio, a parere di questo giudice, può servire unicamente a determinare la legislazione nazionale applicabile alla diffamazione c.d. a mezzo Internet puramente «transfrontaliera» (ricadente nell'ambito di applicazione del menzionato art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles), e ciò nell'ottica estremamente largheggiante di cui all'art. 6 c.p., norma che accoglie il principio della c.d. ubiquità, in base alla quale viene estesa, per quanto possibile, l'applicazione della legge penale italiana.

Tale criterio rimane invece inapplicabile alla diffamazione puramente «italiana» per la quale valgono le ordinarie regole in tema di risarcimento di danno extracontrattuale, secondo cui è competente a decidere la causa il giudice dei fori individuati a norma dell'art. 20 c.p.c., individuabile nel giudice del luogo ove la notizia viene immessa nel circuito telematico (luogo dell'evento generatore del danno) e/o diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, ovvero, alternativamente al *forum commissi delicti*, il giudice del luogo dove l'autore del danno ha la residenza o il domicilio (o la sede), configurando l'obbligazione risarcitoria un debito di valore che dev'essere adempiuto al domicilio che il debitore aveva al momento della scadenza.

In sostanza non è consentito fare riferimento alla molteplicità dei luoghi in cui l'evento lesivo si sia contemporaneamente prodotto per effetto della diffusività del mezzo utilizzato, se non a costo di attribuire all'attore una discrezionalità tale da sfociare in una libertà assoluta, estesa al punto da sollevare qualche dubbio di legittimità rispetto all'art. 25 Cost.

Né è sostenibile l'ulteriore argomentazione proposta dall'istituto di credito, e cioè che è a Lecce che si trova la sede centrale della Banca del Salento ed è perciò lì che (presumibilmente) deve considerarsi verificato; il maggior danno, in quanto rivela l'adozione di un criterio di radicamento della competenza territoriale, quello del luogo in cui si trova il soggetto leso, che nel caso in esame appare poco obiettivo, visto che la stessa attrice ha più volte ripetuto l'impossibilità, nei casi di diffamazione a mezzo Internet, di stabilire il luogo esatto in cui il danno si è verificato; senza contare poi, che, così facendo, la banca «rende la regola della competenza estremamente ambulatoria ed incerta, risolvendosi essa nell'adozione di un opinabile criterio meramente quantitativo» (Cass. 22 maggio 1992, n. 6148, *id.*, 1993, I, 2919).

Poste queste premesse, potrebbe in prima istanza il *forum commissi delicti* essere individuato nel luogo in cui l'attività denunciata sia stata concepita e siano stati predisposti i mezzi per la sua attuazione (nel caso in esame probabilmente Roma, luogo di residenza del convenuto); non avendo tuttavia il Restaino dato prova di tale circostanza neppure nella sommaria *cognitio* della decisione sulla competenza, ci si deve limitare alla constatazione che il modo di inserire messaggi nella «rete delle reti» — almeno di regola — non permette di stabilire con certezza il luogo in cui gli stessi, e perciò anche quelli denigratori, sono stati introdotti e di conseguenza, nel caso di specie, il luogo in cui è stato commesso l'illecito.

Per di più, trattandosi di offesa arrecata tramite *newsgroup* Internet, l'evento potrebbe temporalmente, oltre che concettualmente, risultare ben differenziato dalla condotta. Ed invero in un primo momento, si avrà l'inserimento in rete da parte dell'agente degli scritti offensivi, che potrebbero essere immediatamente percepiti dai fruitori del sito in quel momento collegati allo specifico *forum* di discussione (che in tal modo consentiranno la verifica dell'evento); come pure potrebbe accadere che, non essendoci al momento di spedizione del messaggio altri partecipanti al *forum* diversi dall'agente, il testo venga memorizzato negli archivi storici, accedendo ai quali altri visitatori in un secondo momento (a distanza di secondi, ore, minuti), col percepire il messaggio, finiranno coll'integrare l'evento di diffamazione.

Tutto questo per significare che per la stessa strutturazione del dispositivo adoperato, risulta estremamente problematica l'individuazione del luogo in cui deve ritenersi consumato il delitto commesso «a mezzo Internet», visto che una espressione ingiuriosa, una immagine denigratoria, una valutazione poco lusinghiera inserite in un sito, in una *chat line* o in un *newsgroup* sono soggette ad una diffusione istantanea ed al di fuori di ogni

autoregolamentazione attualmente esistenti (48)) e che ponga le basi per creare un diritto efficiente della comunicazione globale (49).

FRANCESCO DI CIOMMO

(48) Sul punto, cfr., proprio in relazione ai problemi derivanti dall'utilizzazione dei nomi di dominio, C.P. RAINS, *A domain by any other name: forging international solutions for the governance of Internet domain names*, 14 *Emory Int'l L. Rev.* 355-403 (2000); G. PASCUZZI, *Ancora novità sul fronte dei nomi di dominio in Internet*, in *Foro it.*, 2000, I, 2335.

(49) Tanto per fermarsi alle vicende più recenti, al fine di constatare quanto diffusa sia l'esigenza di una regolamentazione e di una gestione internazionale di Internet, v. — oltre alle normative già citate — la risoluzione del consiglio Ue del 3 ottobre 2000, in G.U.C.E. C 293 del 14 ottobre 2000, in particolare i paragrafi 5 e 6; nonché la parte quarta della raccomandazione dell'OECD dell'8 dicembre 1999, pubblicata in 39 *ILM* 504 (2000), concernente la protezione del consumatore nell'ambito del commercio elettronico. Cfr. F. OLIVIER-E. BARBRY, *Responsabilité sur Internet: le droit commune, encore et toujours!*, in *Semaine juridique*, 2000, II, 10, 279; G. ALPA, «Cyber Law». *Problemi giuridici connessi allo sviluppo di Internet*, in *Nuova giur. civ.*, 1998, II, 385.

controllo; tale diffusione globale di qualunque informazione vi sia immessa implica anche che sia praticamente impossibile individuare il singolo luogo in cui si produce il danno.

Ritenere, come vorrebbe fare parte attrice, consumata l'attività denigratoria non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano «terzi» rispetto all'agente ed alla persona offesa (evento psicologico di percezione), non farebbe altro che riproporre quella disseminazione territoriale del temuto pregiudizio che, assieme alla già confutata e quanto mai opinabile individuazione del luogo di prevalenza del medesimo, il costante insegnamento giurisprudenziale della Suprema corte di cassazione ha voluto evitare, ricercando un criterio oggettivo unico, ravvisato nell'evidenziare il fatto che si profila quale causa originaria e unitaria del danno, nel luogo in cui per effetto della raggiunta pubblicità della notizia immessa nei circuiti informativi (nello specifico, nella rete Internet), questa appare potenzialmente idonea a pregiudicare l'altrui diritto (cfr. Cass. 22 maggio 1992, n. 6148, cit., con riguardo alla diffamazione a mezzo stampa).

Anche se la diffusività e la pervasività di Internet sono lontanamente paragonabili a quella della stampa ovvero delle trasmissioni radio-televisive, non ci si può discostare dal riferimento al «criterio oggettivo unico» (analogo al luogo di stampa del quotidiano o dello stabilimento della produzione televisiva); ed allora il giudice del luogo ove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto (*forum commissi delicti*) si identifica nel luogo dove si trova il server sul quale sono caricate le pagine che compongono il sito contenente le dichiarazioni diffamanti; nello specifico, il messaggio è stato inviato ad un sito di diffusione pubblica *newsgroup* — all'indirizzo «it.economia.analisi-tecn.» — presente sul computer centrale (c.d. *newserver*) denominato Mailgate, gestito dalla Pantheon, con sede in Roma, via del Tritone n. 132.

Per quanto sussista una forte presunzione che il *newserver* sia allocato in Roma, presso la sede della Pantheon, in assenza di prove certe al riguardo, non rimane che radicare la competenza presso il *forum destinatae solutionis*, *id est* il foro del luogo di residenza del danneggiante, unico luogo certo e ben individuabile *a priori*.

Da ultimo, deve essere disattesa l'estensione analogica dell'art. 30, 4° e 5° comma, l. 223/90 al presunto caso di diffamazione in oggetto, ipotizzata dalla stessa Banca del Salento per suffragare l'incardinamento della competenza presso il luogo di residenza del danneggiato; è opportuno far notare che in una recente sentenza la Suprema corte si è pronunciata nel seguente modo: «in tema di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione, conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato, perché in esso per la prima volta la notizia diffamatoria diviene pubblica e, quindi, idonea a pregiudicare l'altrui diritto (*forum commissi delicti*), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (*forum destinatae solutionis*), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza (in motivazione la Suprema corte ha osservato che tali conclusioni, quanto al foro del luogo della stampa, non risultano infirmate dalla circostanza che l'art. 30 l. n. 223 del 1990 abbia assunto come *forum commissi delicti*, nel caso del reato di diffamazione commesso attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, quello del luogo di residenza della persona offesa, nel caso di attribuzione di fatto determinato, e dal fatto che tale disciplina sia stata considerata giustificata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 42 del 1996, *id.*, 1997, I, 1670, poiché, ferma l'impossibilità di un'estensione analogica di essa, il fatto che il legislatore sia dovuto intervenire con un'espressa previsione normativa, conferma la regola generale come sopra ricostruita)» (Cass., sez. I, 24 novembre 1999, n. 13042, *id.*, 2000, I, 3577).

Nella fattispecie in esame, dunque, in presenza dell'asserita condotta illecita consumata dal Restaino e vista la particolare natura del mezzo di comunicazione utilizzato dallo stesso, il foro di Roma, luogo di residenza del presunto danneggiante, deve essere considerato quale unico foro competente.

II

Con ricorso del 27 ottobre 2000 P.F.I., società operante nel settore dell'intermediazione immobiliare e titolare del marchio Primacasa, depositato il 12 giugno 1989, chiedeva che ex art. 700 c.p.c. fosse inibito alle convenute l'utilizzo nella rete Internet del nome a dominio «primacasa.com».

Esponeva che il marchio era utilizzato sia dalla propria rete di agenzie in franchising, sia come segno distintivo delle sedi delle agenzie, del materiale pubblicitario, della modulistica, del periodico distribuito a titolo gratuito; che essa aveva ottenuto l'assegnazione del nome a dominio primacasa.it, ma non quella del nome «primacasa.com», assegnato a una società portoghese; che il relativo sito risultava ideato e realizzato dalla Planet service s.r.l.; che successivamente il nome a dominio era risultato assegnato a Initalia network s.p.a., con sede in Bergamo, cui la Seabay Sevicos aveva ceduto la proprietà ed i diritti connessi ai domini da essa registrati; che il sito attivato dalla resistente offriva un servizio nel medesimo settore in cui operava P.F.I.

Disposta la comparizione delle parti, le società convenute si costituivano congiuntamente in giudizio eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e il difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Negavano l'efficacia distintiva della denominazione controversa; escludevano rischi confusori tra i due nomi di dominio; contestavano che vi fosse *periculum in mora* e deducevano che Planet service era estranea alla vicenda, trattandosi solo della società che aveva predisposto il sito *web* utilizzato da Initalia.

Prodotta documentazione, autorizzato il deposito di note illustrative integrative, dopo la discussione, il giudice designato si riservava la decisione.

Fondatamente parte convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito.

Parte ricorrente, implicitamente riconoscendo che ai sensi dell'art. 56 l. marchi e 19 c.p.c. non sussisterebbe il presupposto per adire questo tribunale, ritiene che la competenza scalligera sia radicata ex art. 57 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (c.d. l. marchi), a tenore del quale le azioni fondate su fatti che si assumano lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

Essa richiama inoltre il disposto dell'art. 20 c.p.c., ritenendo che il *locus commissi delicti*, in presenza di condotte illecite consumate mediante l'uso di mezzi di comunicazione telematici, sia identificabile in tutti i luoghi in cui la divulgazione avviene e dunque anche in Verona, città in cui ci si può connettere alla rete Internet (Trib. Cagliari 30 marzo 2000).

Nessuna delle due tesi è convincente.

Secondo il più recente insegnamento della Suprema corte (Cass. 20 marzo 1998, n. 2932, *Foro it.*, Rep. 1998, voce *Competenza civile*, n. 116) in tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli art. 19 e 20 c.p.c.) non è quello in cui l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c., sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell'attività concorrenziale vietata.

Per Cass. 28 ottobre 1997, n. 10582 (*ibid.*, voce *Marchio*, n. 61), affinché si radichi la competenza territoriale del giudice adito con la duplice domanda di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale deve essere almeno allegata (purché non in modo evidentemente strumentale) la commercializzazione del prodotto nel territorio rientrante nella competenza di detto giudice, risolvendosi la stessa nella invocazione del *forum commissi delicti* (in relazione al luogo in cui si perfeziona l'evento dannoso) così ai sensi dell'art. 20 c.p.c. come anche in base all'art. 57 l. marchi, il quale ponendo in alternativa il foro del luogo nel quale è stato commesso il fatto di violazione del brevetto abilità per ciò stesso l'attore ad adire il giudice del luogo nel quale viene messo in vendita oppure viene pubblicizzato il prodotto (che si afferma) illecitamente marcato (conf. Cass. 21 febbraio 1991, n. 1870, *id.*, Rep. 1993, voce cit., n. 132; 28 ottobre 1991, n. 11461, *id.*, 1992, I, 1829).

Orbene, la sempre più frequente casistica in tema di violazioni concorrenziali poste in essere tramite Internet, da risolvere, in

manca di legislazione specifica, con gli strumenti civilistici noti, pone con singolare evidenza il problema di individuare il luogo in cui viene commesso il fatto pregiudizievole. L'accesso alla rete è infatti possibile contemporaneamente, per quanto consta, in centoquaranta Stati del mondo e sicuramente in tutta Italia.

Ove si ritenesse che la semplice possibilità di connessione alla rete dia corpo all'attività pregiudizievole si dovrebbe ammettere la facoltà dell'attore di scegliere il foro competente (*forum shopping*), scardinando tutta la normativa in tema di pre-costituzione del giudice e ripartizione territoriale della competenza secondo criteri obiettivi e predeterminati.

Le caratteristiche della rete telematica Internet non consentono però di giungere a queste conseguenze.

Essa, nota la dottrina, è connotata dall'immaterialità, da una continua mutevolezza e soprattutto dalla dimensione aterritoriale. Ciò impone di adattare gli istituti civilistici e quelli processuali alla peculiare struttura dei *web*.

Nel caso della contraffazione del marchio il comportamento da reprimere non consiste nella disponibilità sulla rete del sito in cui si perpetra la violazione ma nella predisposizione del sito stesso e nella sua gestione.

La rete consente all'utente che si trovi in ogni parte d'Italia raggiunta da una linea telefonica di accedere a siti, che vengono creati altrove e che iniziano ad utilizzare un *domain name* mediante un'operazione tecnica regolamentata convenzionalmente sulla base di standard internazionali (Internet Protocol Suite IPS e Open System Interconnection OSI).

L'*authority* internazionale (IANA) che presiede al rilascio della registrazione con il nome richiesto si ispira a un criterio meramente cronologico, sicché non può ritenersi che incida in qualche modo nell'eventuale lesione di marchio altrui, che è posta in essere da chi abbia operato in modo da farsi attribuire l'uso di quel *domain name* e successivamente continui a utilizzarlo.

È questo il comportamento lesivo che dovrebbe essere represso, esso non viene posto in essere in Verona, ma in Bergamo, ove parte convenuta ha la propria sede e da dove, stando alle sue dichiarazioni, gestisce il sito.

Resta da esaminare un ultimo aspetto dell'art. 20 c.p.c., nella parte che concerne le obbligazioni (compresi gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) derivanti da fatto illecito, per le quali il foro è stato talora identificato anche nel luogo in cui si verifica il danno (Cass. 5 giugno 1991, n. 6381, *ibid.*, 436; App. Milano 16 dicembre 1994, *id.*, Rep. 1996, voce *Competenza civile*, n. 100).

Parte convenuta ha rilevato che nelle fattispecie di illecito diffuso consumato per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa, che presentano analogie con il caso in esame, il criterio non è utilizzabile.

Tale orientamento è condivisibile, poiché nel caso dell'illecito concorrenziale che vede il conflitto tra due siti Internet uno dei quali leda il marchio altrui, il danno si verifica in luogo del tutto incerto, essendo possibile, come si è detto, l'accesso al sito da ogni parte d'Italia. Pertanto, come ritenuto dal Supremo collegio (Cass. 22 maggio 1992, n. 6148, *id.*, 1993, I, 2919), la disseminazione sul territorio del pregiudizio rende difficile l'individuazione di un singolo luogo e del giudice competente, inducendo ad adottare un criterio oggettivo unico che consista nell'evidenziare il fatto che è causa originaria del danno. A poco varrebbe obiettare che l'arbitrio dell'attore nella scelta del giudice competente, qualora vi siano fori facoltativi, non è ritenuto lesivo dell'art. 25 Cost. (così Corte cost. 12 giugno 1992, n. 269, *ibid.*, 712). Nel caso di specie infatti il criterio va ripudiato per l'incertezza che ne deriverebbe nell'applicare la regola sulla competenza. Non a caso neppure parte attrice lo ha invocato.

III

La nullità della procura. Per giurisprudenza costante, tanto di legittimità che di merito, la procura si legge nel contesto dell'atto cui essa è inerente; pertanto anche se non è specificato nella procura il nome e la qualità del soggetto che firma, oppure la firma stessa sia illeggibile, non si determina alcuna nullità se nella intestazione dell'atto giudiziario sono specificati il nome e la qualità del soggetto (v. ad es. Cass. 12 dicembre 1995, n.

12733, *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Cassazione civile*, n. 142; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 1998, n. 459, *id.*, Rep. 1998, voce *Procedimento civile*, n. 142). Nella intestazione dell'odierno ricorso vi è specifica indicazione della società e del suo legale rappresentante: peraltro la firma in procura non è del tutto illeggibile, ma con certa attenzione, si comprende che essa corrisponde al nome di Bruno Roberto, indicato quale legale rappresentante della società ricorrente.

La competenza territoriale. Ai sensi dell'art. 669 *ter* c.p.c. competente per il provvedimento cautelare *ante causam* è il giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. Di contro, è noto che l'art. 701 c.p.c. è stato abrogato.

Nella specie, il merito è chiaramente individuato come una azione inibitoria ed eventualmente risarcitoria per concorrenza sleale. Di conseguenza deve considerarsi foro alternativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo dove sorge l'obbligazione, e cioè dove l'evento dannoso si perfeziona. Nel caso specifico della concorrenza sleale, esso deve individuarsi nel luogo in cui si sono verificati gli atti lesivi oppure i conseguenti effetti sul mercato dell'attività illecita (Cass. 20 marzo 1998, n. 2932, *ibid.*, voce *Competenza civile*, n. 116, ma v. anche Cass. 28 ottobre 1997, n. 10582, *ibid.*, voce *Marchio*, n. 61).

La caratteristica della presente azione è data dalla circostanza che l'azione asseritamente illecita avviene su Internet, che non è un luogo ma un mezzo di comunicazione: tuttavia gli effetti dell'attività illecita si produrrebbero nell'ambito di attività della società ricorrente, e quindi, in primo luogo nella città di Messina. In questi termini dunque, può ritenersi validamente la competenza territoriale del Tribunale di Messina, ai sensi del combinato disposto degli art. 669 *ter* e 20 c.p.c.

L'ammissibilità dell'azione ex art. 700 c.p.c. La domanda cautelare è ammissibile, atteso che lo stesso art. 63 cit. si richiama alle norme del codice di procedura civile. Inoltre, deve rilevarsi che le eccezioni sulla tardività della costituzione, sulla utilizzazione o meno del termine per note, sulla facoltà di replicare in udienza, sono prive di rilevanza nella procedura cautelare, ove non vi sono le scansioni e le preclusioni proprie del rito civile, ma, di contro, un ampio margine di discrezionalità del giudice il quale procede nel modo che reputa più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, con omissione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio. Nel caso di specie, il contraddittorio è stato ampiamente assicurato, in relazione a quelle che sono le finalità del procedimento.

Fumus boni iuris e periculum in mora. La controversia nasce tra le società editrici di due giornali aventi entrambi una testata nella quale è contenuto il nome «affari», sia pure con qualche differenziazione, e identico oggetto, cioè la pubblicazione gratuita di annunci economici. Le zone di influenza territoriale erano originariamente diverse (l'una in Italia centrale, l'altra in Sicilia e Calabria) ma nel momento in cui esse decidono di operare in Internet si trovano ad offrire servizi e divulgare notizie nello stesso ambito (virtuale). Così la società ricorrente ritiene che la registrazione e l'uso da parte della resistente del *domain name* «affari» costituisca atto di concorrenza sleale, atteso che esso corrisponde alla sua testata.

Deve quindi essere valutata, nei limiti della cognizione sommaria propria del presente procedimento, la corrispondenza del fatto descritto alla condotta vietata dalla legge, in primo luogo in relazione alla norma speciale e cioè il disposto degli art. 100 e 102 l. 633/41, che vieta, come atto di concorrenza sleale, la imitazione o riproduzione della testata sopra altra opera di medesima specie, atta a creare confusione di opera e di autore.

Invero la difficoltà primaria è data dal dovere utilizzare norme risalenti nel tempo e di doverle applicare a fattispecie nuove, quale quella dell'uso del nome di dominio o *domain name*, che in questo caso sta ad indicare il nome che identifica il sito Internet del soggetto e che consente l'accesso al sito stesso.

La copia di pagina *web* prodotta dimostra, come peraltro asserito dallo stesso ricorrente, che attraverso l'indirizzo www.affari.it si accede a quello che appare come un giornale *on line* con la testata costituita dalla dizione «Italia-Affari Annunci Economici Gratuiti» e da una figura rappresentante l'Italia con evidenziata la zona centrale.

Ciò rende chiaro che il nome di dominio non coincide affatto con la testata. È del resto caratteristica dei quotidiani *on line*, una volta che l'utente si sia collegato digitando il nome scelto dall'editore e che spesso è solo una parte del titolo della testata,

quella di far apparire a video una testata normalmente identica a quella stampata su carta. Questi sono fatti notori che qualunque utente Internet può verificare: e data ormai la diffusione del mezzo, si ritiene che non vi sia bisogno di accertamenti istruttori al riguardo.

Così deve escludersi l'applicabilità al caso in oggetto della legge speciale e cioè degli art. 100 e 102 l. 633/41: essi specificamente inibiscono la riproduzione «sopra altre opere della medesima specie» delle testate, degli emblemi e dei fregi: e il nome di dominio è cosa diversa dalla testata di un giornale, la quale è in primo luogo un segno grafico, caratterizzata dal colore, dal tipo e dalla dimensione del carattere, dall'eventuale emblema che in essa appare, ed anche dalle parole utilizzate, intese nel loro corrente significato. Essa serve a caratterizzare il prodotto, cioè il giornale. Il nome di dominio è invece puramente un nome, che in quanto preceduto dal prefisso «www.» e seguito dal suffisso «.it» diviene indirizzo o codice di accesso ad un sito Internet. Quindi non soltanto esso è diverso dalla testata quanto alle sue caratteristiche intrinseche, ma anche quanto alla funzione, perché non caratterizza il prodotto, ma consente di individuare, nello specifico ambito della rete Internet, il sito dell'impresa che offre quel determinato prodotto. Pertanto, a parere di questo giudice, il caso di specie è fuori dall'ambito di operatività della norma speciale che compara due oggetti omogenei, entrambi definibili come prodotti, e cioè le opere (d'ingegno) della medesima specie e dispone che quella posteriore non possa riprodurre gli elementi caratterizzanti di quella anteriore.

Più ampia è invece la formulazione dell'art. 2598 c.c., che vieta gli atti di concorrenza sleale in genere, ed in particolare l'uso di nomi o segni distintivi — sia dell'impresa che del prodotto — idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente utilizzati da altri, senza porre il limite che l'uso avvenga su oggetti omogenei.

Ed invero la testata di un giornale può essere genericamente definita un segno distintivo del giornale stesso, anzi la giurisprudenza di merito ha più di una volta equiparato la testata al marchio, anche di fatto (v. App. Roma 4 settembre 1995, *id.*, 1995, I, 3561; Pret. Roma 21 gennaio 1991, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 23; Trib. Milano 16 aprile 1987, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 38). Così la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che anche il nome di dominio sia un segno distintivo e che pertanto utilizzare un *domain name* corrispondente ad un marchio registrato di altra società o azienda costituisce atto di concorrenza sleale, non soltanto per l'idoneità a generare confusione, ma anche perché impedisce all'impresa titolare del marchio di adottarlo a sua volta come *domain name* (v. Trib. Genova 17 luglio 1999, *id.*, Rep. 1999, voce *Concorrenza* (disciplina), n. 207; Trib. Roma 2 agosto 1997, *id.*, 1998, I, 923; Trib. Milano 22 luglio 1997, *ibid.*, ed altre).

Si tratta pertanto di comparare due segni distintivi diversi: da un lato la testata del giornale, assimilabile al marchio, dall'altro il nome di dominio, segno distintivo di nuova creazione, ma che presenta qualche affinità con l'insegna (perché individua il sito dove è offerto il prodotto).

È però da verificare se la parola «affari» possa essere considerata marchio, anche di fatto, giuridicamente tutelabile. Il segno distintivo, infatti, può considerarsi tale in quanto identificabile, distingue un oggetto da un altro: e non può che richiamarsi la ormai nota distinzione tra marchio forte e marchio debole, laddove per marchio debole si intende l'uso di un segno con scarso potere identificativo. Soltanto nel caso di c.d. marchio forte, che manifesta un più alto grado di originalità, è esteso l'ambito di applicazione e di tutela anche ad elementi secondari, in quanto esso copre tutto il suo nucleo ideologico comunque rappresentato (Cass. 9 luglio 1999, n. 7192, *id.*, Rep. 1999, voce *Procedimento civile*, n. 195). Ora, nel caso che ci occupa, si deve rilevare che la parola «affari» non costituisce essa sola la testata del giornale edito dalla ricorrente, ma l'elemento lessicale di essa, che, in uno con le caratteristiche grafiche, e l'aggiunta delle parole «Bisettimanale di inserzioni gratuite» contraddistingue il prodotto. Invero la parola «affari» è l'elemento debole della composizione, perché dotata di scarsissimo potere identificativo, essendo un termine generico, e peraltro utilizzata dalla ricorrente in un ambito territoriale limitato qual è la regione Sicilia e parte della Calabria.

Pertanto non sembra atto di concorrenza illecita il fatto di chi utilizzi la parola, generica e corrente nell'uso comune, estrapo-

landola dal contesto grafico in cui costituisce testata del giornale della ricorrente, per farne elemento costitutivo di un segno distintivo di natura e funzione diversa, qual è il nome di dominio.

E per completezza si deve rilevare che il prodotto offerto via Internet, come si evince dalla pagina *web* prodotta, ha una testata diversa da quella del giornale edito dalla ricorrente e pertanto non idonea a generare confusione nell'utente medio.

Non sussistono pertanto i presupposti per la tutela inibitoria.

I

TRIBUNALE DI VITERBO; ordinanza 23 novembre 2000; Pres. PASCOLINI, Rel. LO SINNO; Corvi (Avv. RACIOPPA) c. Soc. Carrozeria Antonio Minonzio (Avv. DE LUIGI, CANFORA), Soc. Il Norcino (Avv. ANGIUS).

Autoveicolo — Sequestro speciale — Reclamo — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 669 *terdecies*, 669 *quaterdecies*; r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia, art. 7).

Non ha natura cautelare il sequestro di autoveicoli disposto ai sensi dell'art. 7 r.d.l. 436/27; conseguentemente è inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto contro l'ordinanza che ha confermato il suddetto sequestro. (1)

II

TRIBUNALE DI FOGGIA; ordinanza 12 giugno 2000; Pres. PETTI, Rel. LABELLA; Principe (Avv. TOTARO) c. Gramazio (Avv. CIAVARELLA).

Separazione di coniugi — Procedimento — Sequestro disposto dal giudice istruttore — Reclamo — Inammissibilità (Cod. civ., art. 156; cod. proc. civ., art. 669 *terdecies*, 669 *quaterdecies*).

È inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. contro il provvedimento di sequestro dei beni di uno dei coniugi, di-

(1) Sulla natura esecutiva, e non cautelare, del sequestro disposto ai sensi dell'art. 7 r.d.l. 436/27, la giurisprudenza della Suprema corte è costante: per tutte, v. Cass. 16 novembre 1991, n. 12328, *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Autoveicolo*, n. 6, e, per esteso, *Nuova giur. civ.*, 1992, I, 593, con nota di ATZORI; 16 marzo 1990, n. 2208, *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Circolazione stradale*, n. 167, e, per esteso, *Arch. circolaz.*, 1990, 497; 23 gennaio 1986, n. 428, *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Competenza civile*, n. 52, e, per esteso, *Arch. circolaz.*, 1986, 386, e *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 1986, 520.

Anche la dottrina prevalente nega la natura cautelare del sequestro ex art. 7 r.d.l. 436/27: v. soprattutto VACCARELLA, *Titolo esecutivo, pre-cetto, opposizioni*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile* diretta da PROTO PISANI, Torino, 1983, spec. 42 ss., 106, nonché COSTANTINO, *Le espropriazioni forzate speciali. Lineamenti generali*, Milano, 1984, 293 ss.; *Id.*, *Autoveicolo* (profili processuali), voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1988, IV, spec. 4.

Contra, E.F. RICCI, *Aspetti problematici della tutela del creditore nell'espropriazione speciale di autoveicoli* (art. 7 r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436), in *Riv. dir. proc.*, 1984, 330-332, il quale riconduce la misura in esame alle ipotesi di sequestro giudiziario.

Per ulteriori ragguagli bibliografici, v. MOLFESI, *La procedura esecutiva degli autoveicoli disciplinata dall'art. 7 r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436*, in *Dir. rasporti*, 1995, 749.